Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 2 luglio 1942 - Anno XX

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100 » semestrale » 50 » trimestrale » 25 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60 » semestrale » 30 » trimestrale » 15 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

Sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

Regio decreto 29 gennaio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 23 febbraio 1942-XX, registro n. 3 Marina, foglio n. 68.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Bardi Alcide, da Castellammare di Stabia (Napoli), capitano di corvetta. — Comandante di sommergibile, sosteneva, stando in superficie in prossimità di una base nemica, ripetuti combattimenti, a distanza ravvicinata, contro unità cacciasommergibili, riuscendo sempre a fugare il nemico, colpendolo ripetutamente con la mitragliatrice. Attaccava col siluro una sezione di cacciatorpediniere e fatto segno a violenta caccia, riusciva abilmente a disimpegnarsi. Successivamente effettuava altro attacco contro una nave cisterna che mandava a picco. — Mediterraneo centrale, luglio 1941-XIX.

Romano Domenico, da Bergamo, tenente di vascello. — Comandante di sommergibile avvistato nel corso di una missione di guerra un incrociatore di medio tonnellaggio, lo attaccava risolutamente colpendolo con due siluri. Fatto segno ad una intensa azione di caccia da parte di cilurantî nemiche, riusciva con abile manovra a disimpegnare la sua unità, che riportava incolume alla base. — Mediterraneo centrale, 30 marzo 1941-XIX.

Rosica Gino, da Meta di Sorrento (Napoli), tenente di vascello. — Comandante di torpediniera in servizio di ricerca notturna antisommergibile, avvistato un sommergibile nemico in emersione, incurante della violenta azione di fuoco avversaria, dirigeva con ardita e decisa manovra contro di esso, riuscendo a speronarlo ed affondarlo. — Mediterraneo centrale, 30 marzo 1941-XIX.

Ruggero Antonio, da Monopoli (Bari), matr. 59639, capo meccanico di 1ª classe. — Direttore di macchina di cannoniera attaccata col cannone da sommergibile nemico, accorreva con serena risoluzione e ardimento nella stiva per evitare che un principio d'incendio provocato dall'esplosione di un proiettile si propagasse alle munizioni. Mentre era intento all'opera di spegnimento, un successivo colpo nemico faceva esplodere il deposito munizioni provocando il rapido affondamento dell'unità. — Mediterraneo centrale, 5 giugno 1941-XIX.

Todaro Salvatore, da Messina, capitano di corvetta. — Comandante di sommergibile in missione di guerra in Atlantico, avvistata di giorno una forte formazione navale nemica, si portava arditamente all'attacco in superficie, e nonostante la violenta reazione di fuoco dell'avversario e le menomate condizioni di efficienza della propria unità, affondava con siluro un incrociatore ausiliario; con audace manovra riusciva quindi a disimpegnarsi dalla violenta caccia avversaria. — Oceano Atlantico, aprile 1941-XIX.

Fecia di Cossato Carlo, da Roma, capitano di corvetta. — Comandante di sommergibile, nel corso di una lunga missione di guerra in Atlantico, silurava una unità di guerra nemica e affondava col siluro e col cannone 21.000 tonnellate di naviglio mercantile avversario, dimostrando prontezza di decisione, ardimento ed elevato spirito aggressivo. — Oceano Atlantico, aprile-maggio 1941-XIX.

Vocaturo Giuseppe, da Torino, capitano di corvetta. — Comandante di sommergibile in missione di guerra in Atlantico, avvistato un convoglio nemico fortemente scortato, penetrava con abile e decisa manovra, dopo un lungo inseguimento, fra le file del convoglio, riuscendo ad affrontare una importante unità mercantile. Pur essendo la sua unità in menomate condizioni di efficienza si sottraeva abilmente dalla accanita caccia avversaria. — Oceano Atlantico, maggio 1941-XIX.

Caracciotti Stanislao, da Roma, capitano di vascello. — Comandante di incrociatore dedicava tutta la sua attività alla preparazione della nave, portandola al più alto grado di efficienza e approntandola ai più arditi cimenti. Durante una missione di guerra in cui l'unità veniva gravemente colpita da siluro nemico, prendeva con pronto intuito e sicura competenza i provvedimenti per far fronte alla situazione, riuscendo a riportare la nave alla lontana base con i soli suoi mezzi. Il suo contegno coraggioso e sereno era di esempio e incitamento ai dipendenti che con slancio si prodigavano nelle operazioni di salvataggio, dando uno superbo spettacolo di ordine e di disciplina. — Mediterraneo centrale, 28 luglio 1941-XIX.

Bonetti Amedeo, da Napoli, maggiore G. N. — Capo servizio Genio navale su incrociatore fatto segno ad offesa subacquea nel corso di una missione di guerra, raggiungeva prontamente la zona colpita e ivi, malgrado l'intenso sviluppo di gas tossici e di vapori di nafta, si prodigava con perizia e coraggio, in locali parzialmente invasi dalle acque nell'opera intesa ad accertare e localizzare i danni e a prevenire ulteriori allagamenti. Sebbene colpito da gas tossici, rimaneva sul posto per tutta la notte, animando il personale dipendente e vigilando per il buon proseguimento della navigazione verso la base. — Mediterraneo centrale, 28 luglio 1941-XIX.

D'Apice Isidoro, da La Maddalena, matr 5406, capo meccanico di 2ª classe. — Destinato al servizio scafo su incrociatore fatto segno ad offesa subacquea nemica durante una missione di guerra, accorso prontamente e coraggiosamente nei locali colpiti in cui già si sprigionavano gas tossici e vapori di nafta, si prodigava nell'opera di accertamento dei danni, penetrando in zone senza luce parzialmente invase dalle acque. Con elevato senso del dovere giovandosi della sua resistenza fisica e delle cognizioni tecniche sulla struttura dello scafo, provvedeva al puntellamento delle parti minacciate e controllava instancabilmente lo stato dei singoli locali durante l'intera navigazione di rientro alla base. — Mediterraneo centrale, 28 luglio 1941-XIX.

Regio decreto 29 gennaio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 23 febbraio 1942-XX, registro n. 3 Marina, foglio n. 69.

MEDAGLIA DI BRONZO ALLA MEMORIA

Pino Vincenzo, da Messina, camicia nera. — Addetto a una batteria contraerea, durante un'incursione aerea nemica si prodigava sebbene infermo, a mantenere sotto il bombardamento avversario il collegamento tra gli organi del reparto. Ferito mortalmente da scheggia di bomba si dichiarava contento di aver sacrificato la sua vita alla Patria, combattendo in quella medesima batteria in cui aveva sostituito il fratello caduto. — Messina, 15 luglio 1941-XIX.

Nuzzo Paolo, da Marittima (Lecce), matr. 3088, sottocapo cannoniere P. S. — Puntatore di mitragliera a bordo di sommergibile attaccato da aereo nemico, reagiva con intenso fuoco al bombardamento e al mitragliamento, finchè gravemente ferito, ceduta al compagno vicino la sua arma, su questa si abbatteva da prode. — Mediterraneo orientale, 12 giugno 1941-XIX.

Cracolici Rosolino, da Palermo, capitano di fanteria. Regio commissario di un piroscafo destinato ai rifornimenti di una base d'oltremare, durante otto giorni di forzata permanenza in acque territoriali nei quali subiva reiterati bombardamenti aerei, si prodigava con calma e serenità di spirito nelle operazioni per la salvezza della nave e del carico, dando esempio di coraggio ed elevato sentimento del dovere. Cadeva da prode durante l'ultimo bombardamento in cui la nave era gravemente colpita da bomba che ne provocava l'incendio. — Mediterraneo centrale, 24-31 maggio 1941-XIX.

Regio decreto 17 ottobre 1941-XIX, *registrato alla Corte dei conti addì* 11 *novembre* 1941-XX, *registro n.* 15 *Marina, foglio n.* 132.

MEDAGLIA DI BRONZO

Migliorini Augusto, da Piombino, tenente di vascello. — Comandante di sommergibile, in prossimità di una base nemica veniva sottoposto a violenta caccia che menomava gravemente l'efficienza del sommergibile tanto da renderne estremamente difficile la navigazione. Con grande perizia, fermezza di carattere ed eccezionale coraggio si sottraeva alla caccia e successivamente riusciva a riparare temporaneamente le avarie più gravi in modo da poter eseguire, nei giorni successivi l'allontanamento dalla zona, sottraendo il sommergibile ad ulteriori offese. — Mediterraneo, aprile 1941-XIX.

Dal Pozzo Corrado, da Rapallo, tenente di vascello. — Comandante di sommergibile, sottoposto per quaranta ore a violenta caccia che menomava di tanto l'efficienza del sommergibile, emergeva per combattere e con grande perizia e coraggio riusciva a riportare il sommergibile alla base malgrado le avarie subite. — Mediterraneo, maggio 1941-XIX.

Regio decreto 17 ottobre 1941-XIX, *registrato alla Corte dei conti addì* 11 *novembre* 1941-XX, *registro n.* 15 *Marina, foglio n.* 133.

MEDAGLIA DI BRONZO

Paolli Piero, da Firenze, tenente di vascello. — Comandante di sommergibile in una missione di guerra, veniva individuato e sottoposto a violenta caccia nemica Con grande perizia marinara e abile manovra si sottraeva alla caccia riuscendo a continuare la missione affidatagli e a portare il sommergibile incolume alla base. — Mediterraneo, maggio 1941-XIX.

Regio decreto 29 *gennaio* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *febbraio* 1942-XX, *registro n.* 3 *Marina, foglio n.* 71.

MEDAGLIA DI BRONZO

Bertini Marcello, da Pisa, tenente di vascello. — Ufficiale in 2ª di sommergibile, coadiuvava con perizia ed ardimento il comandante nell'azione di siluramento di un incrociatore nemico di medio tonnellaggio e nella successiva manovra di disimpegno delle unità dalla violenta caccia nemica, contribuendo efficacemente al successo della missione. — Mediterraneo orientale, 30 marzo 1941-XIX.

Paglia Dario, da Torino, capitano G. N. — Direttore di macchina di sommergibile, coadiuvava con perizia ed ardimento il comandante nell'azione di siluramento di un incrociatore nemico, di medio tonnellaggio e nel successivo disimpegno dell'unità dalla violenta caccia nemica, contribuendo efficacemente al successo della missione. — Mediterraneo orientale, 30 marzo 1941-XIX.

Cinti Alpinolo, da Ripatransone (Ascoli Piceno), tenente di vascello. — Ufficiale in 2ª di sommergibile in missione di guerra in prossimità di base nemica, coadiuvava con perizia e coraggio il comandante nei ripetuti combattimenti contro unità avversarie e nell'affondamento di una nave cisterna, contribuendo efficacemente al successo della missione. — Mediterraneo centrale, luglio 1941-XIX.

Arimondo Orazio, da S. Bartolomeo del Cervo (Imperia), capitano G. N. (D. M.). — Direttore di macchina di sommergibile che durante una missione di guerra in prossimità di base nemica sosteneva ripetuti combattimenti contro unità avversarie e affondava una nave cisterna, coadiuvava con ardimento e perizia il comandante contribuendo efficacemente al successo dell'impresa. — Mediterraneo centrale, luglio 1941-XIX.

Carpitella Alberto, da Trapani, capitano G. N. (D. M.) — Direttore di macchina di silurante, coadiuvava con risolutezza il comandante nell'ardita manovra che portava allo speronamento e all'affondamento di un sommergibile nemico, curando, sotto l'intenso fuoco dell'avversario la pronta messa in opera dei mezzi di sicurezza della nave — Mediterraneo centrale, 30 luglio 1941-XIX.

Mangino Angelo, da Alassio (Savona), sottotenente di vascello. — Ufficiale di bordo di un sommergibile in missione di guerra, avvistava per primo un incrociatore nemico e coadiuvava con ardimento e decisione il comandante nell'azione di siluramento dell'unità e nel successivo disimpegno della caccia avversaria, contribuendo efficacemente al successo della missione. — Mediterraneo orientale, 30 marzo 1941-XIX.

Campagna Carmelo, da Leonforte (Enna), centurione. — Comandante di batteria fatta segno a violenta azione di mitragliamento da parte di aerei nemici, dirigeva con energia e ardimento l'intensa reazione contraerea animando con l'esempio la combattività dei suoi uomini — Messina, 15 luglio 1941-XIX.

Galletti Giovanni, da Messina, capo manipolo. — Comandante di batteria fatta segno a violenta azione di bombardamento e mitragliamento da parte di aerei nemici, dirigeva con serenità e coraggio la violenta reazione controffensiva, infondendo ai suoi uomini audacia e spirito combattivo. — Messina, 15 luglio 1941-XIX.

Comotto Erasmo, da Dorgali (Nuoro), matr. 82324, nocchiere di 1ª classe. — Comandante di cannoniera attaccata col cannone da sommergibile, reagiva decisamente con le armi di bordo all'offesa del nemico. Resosi inservibile il cannone continuava l'azione di fuoco con i mezzi a sua disposizione. Lasciava per ultimo la nave che affondava rapidamente in seguito allo scoppio del deposito munizioni. — Mediterraneo centrale, 5 giugno 1941-XIX.

Schiano Edoardo, da Monte Argentario (Grosseto), matricola 42697, nocchiere di 3ª classe. — Imbarcato su cannoniera attaccata col cannone da sommergibile nemico, coadiuvava con ardimento il comandante nella pronta decisa reazione di fuoco; sebbene ferito si prodigava, durante l'affondamento della nave nell'opera di salvataggio del personale di bordo. — Mediterraneo centrale, 5 giugno 1941-XIX.

Brondi Bernardo, da Lerici (La Spezia), matr. 909, capo silurista di 2ª classe. — Capo carico silurista di un sommergibile che in una ardita missione di guerra silurava un incrociatore nemico di medio tonnellaggio e si sottraeva in seguito alla violenta caccia nemica, contribuiva con perizia e ardimento al buon esito dell'attacco. — Mediterraneo orientale, 30 marzo 1941-XIX

Gazzana Franco, da Milano, tenente di vascello. — Ufficiale in 2ª di sommergibile che in una missione di guerra in Atlantico silurava una unità da guerra nemica e affondava due piroscafi mercantili per complessive 21.000 tonnellate coadiuvava con ardimento e perizia il comandante, contribuendo efficacemente al successo della missione. — Oceano Atlantico, aprile-maggio 1941-XIX.

Russo Aristide, da Napoli, capitano G. N. — Capo servizio Genio navale di sommergibile che in una missione di guerra in Atlantico silurava una unità di guerra nemica e affondava due grossi piroscafi mercantili per complessive 21.000 tonnellate, coadiuvava con ardimento e perizia il comandante contribuendo efficacemente al successo della missione. — Oceano Atlantico, aprile-maggio 1941-XIX

Contreas Giulio, da Formia (Littoria), tenente di vascello. — Comandante di sommergibile, durante un aspro combattimento sostenuto contro un quadrimotore nemico, nonostante l'intenso fuoco dell'avversario che causava vittime a bordo, manovrava con perizia ed ardimento riuscendo a colpire e a mettere in fuga il velivolo. — Mediterraneo orientale, 12 giugno 1941-XIX.

Navarra Luigi, da Mizzana (Ferrara), capitano G. N. — Capo servizio genio navale di sommergibile che in una missione di guerra in Atlantico riusciva a penetrare tra le file di un convoglio nemico fortemente scortato e ad affondare una importante unità mercantile, eludendo quindi l'accanita caccia nemica; coadiuvava con decisione e ardimento il comandante contribuendo efficacemente al successo dell'azione. — Oceano Atlantico, maggio 1941-XIX.

Gorini Alberto, da Turbigo (Milano), sottotenente di vascello. — Ufficiale in 2ª di sommergibile in missione di guerra in Atlantico, coadiuvava con prontezza e ardimento il comandante in un attacco contro un convoglio fortemente scortato contribuendo all'affondamento di una importante unità mercantile e al felice esito della manovra di disimpegno della unità dalla violenta caccia nemica. — Oceano Atlantico, maggio 1941-XIX.

R. decreto 29 gennaio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 23 febbraio 1942-XX, registro n. 3 Marina, foglio n. 60.

MEDAGLIA DI BRONZO

Chiappori Emilio, da Buenos Ayres, capitano G. N. (D.M.);
Firrao Franco, da Napoli, capitano G. N.;
D'Antonio Camillo, da Cogno Cosimo (Brescia), sottotenente di vascello;
Catuogno Ermanno, da Ventotene (Napoli), sottotenente di vascello:
Imbarcato su sommergibile che in una lunga missione di guerra in Atlantico silurava una unità da guerra nemica e affondava due grossi piroscafi mercantili per complessive 21.000 tonnellate, coadiuvava il comandante con perizia e ardimento contribuendo al successo della missione. — Oceano Atlantico, aprile-maggio 1941-XIX.

Chiodo Grandi Mario, da Trieste, sottotenente G. N. (D.M.);
Milella Francesco, da Bari, matr. 17211, capo meccanico di 3ª classe;
Turco Elvino, da Villa Decani (Istria), matr. 13395, fuochista M.N.:
Imbarcato su sommergibile che in una ardita azione di guerra in Atlantico attaccava un convoglio fortemente scortato e affondava una grossa unità mercantile nemica eludendo quindi la violenta caccia avversaria, cooperava efficacemente alla riuscita della missione mediante la pronta esecuzione di importanti lavori in difficili circostanze. — Oceano Atlantico, maggio 1941-XIX.

Marchetti Giovanni, da Napoli, matr. 34697, capo meccanico di 1ª classe;
Bracco Cristino, da Cuneo, matr. 34894, capo silurista di 1ª classe:
Imbarcato su sommergibile che nel corso di una missione di guerra in Atlantico, silurava una unità da guerra nemica e affondava due grossi piroscafi mercantili per complessive 21.000 tonnellate assolveva i propri incarichi con perizia e ardimento contribuendo efficacemente al successo della missione. — Oceano Atlantico, aprile-4 maggio 1941-XIX.

Cappetta Salvatore, da Genova, matr. 54241, elettricista. — Imbarcato su sommergibile che durante una missione di guerra in Atlantico silurava una unità da guerra nemica e affondava due grossi piroscafi mercantili per complessive 21.000 tonnellate, prestava la sua opera con coraggio e serenità malgrado gravi ustioni riportate alle mani, contribuendo al successo della missione. — Oceano Atlantico, aprile-maggio 1941.

Capriglia Giuseppe, da Mola (Bari), matr. 40085, silurista. — Imbarcato su sommergibile e destinato ai fucili mitragliatori di bordo, sosteneva animosamente l'attacco di un aereo nemico; benchè ferito sostituiva volontariamente il compagno morente della mitragliera vicina e con essa continuava l'azione di fuoco costringendo l'aereo ad allontanarsi. — Mediterraneo orientale, 12 giugno 1941-XIX.

Barbaro Francesco, da Catania, tenente di vascello. — Ufficiale avente le funzioni di comandante in 2ª su incrociatore che nel corso di una missione di guerra era colpito da offesa subacquea nemica, raggiungeva prontamente la zona danneggiata, e, malgrado l'intenso sviluppo di gas tossici e di vapori di nafta, prodigava con energia e coraggio la sua opera, infondendo nel personale addetto alle riparazioni serenità e forza d'animo. Riferite al comandante esatte notizie sullo stato della situazione, si recava ripetutamente nei locali colpiti per eseguire e coadiuvare l'andamento dei lavori, contribuendo in modo deciso al felice proseguimento della navigazione fino al rientro alla base. — Mediterraneo centrale, 28 luglio 1941-XIX.

Poledrelli Carlo, da Roma, capitano A.N. — Capo servizio E. su incrociatore colpito da offesa subacquea durante una missione di guerra accorreva prontamente e coraggiosamente presso la zona danneggiata e prodigava la sua opera per le riparazioni e il sezionamento di circuiti sotto tensione. Malgrado la presenza di gas tossici e di vapori di nafta, proseguiva instancabilmente il suo difficile lavoro, assicurando il funzionamento dei servizi elettrici, durante la navigazione di rientro alla base. — Mediterraneo centrale, 28 luglio 1941-XIX.

Mannanici Nicolò, da Catania, tenente A.N. — Incaricato della disattivazione e rimozione di due bombe rimaste inesplose su un piroscafo nazionale colpito da aerei nemici, si adoperava con slancio e ardimento per la riuscita della missione, animando con l'esempio il personale dipendente. Esponendosi serenamente ai rischi di una probabile esplosione e superando notevoli difficoltà sia di carattere tecnico sia di carattere contingente, riusciva ad assolvere con pieno successo l'incarico affidatogli. — Mediterraneo centrale, 24 giugno 1941-XIX.

Battaglia Sebastiano, da Porretta Terme (Bologna), tenente G.N. — Imbarcato quale ufficiale al servizio scafo, su incrociatore colpito da offesa subacquea durante una missione di guerra, coadiuvava efficacemente il capo servizio nell'opera di accertamento e di delimitazione dei danni. Costretto ad allontanarsi perchè lievemente intossicato dai gas e dai vapori di nafta, sprigionatisi nella zona, vi ritornava non appena rimesso, prodigando la sua attività per l'intera notte nei lavori di tamponamento e di controllo delle paratie. — Mediterraneo centrale, 28 luglio 1941-XIX

Mandola Vito, da Sapri (Salerno), matr. 52714, sotto nocchiere. — Durante una incursione aerea nemica incurante del fuoco delle mitragliere e delle artiglierie a. a., eseguiva le operazioni di ormeggio della nave, da pochi minuti entrata in porto interrompendo il lavoro solo in seguito a ripetuto invito del nostromo. Colpito gravemente al braccio e alla gamba destra da schegge di proiettile a. a. scoppiato prematuramente, sopportava con ammirevole calma e serenità le sofferenze fisiche e la successiva amputazione di un arto, preoccupandosi solo della sorte dei compagni e della propria nave. — Mediterraneo centrale, 7 maggio 1941-XIX.

Lo Re Ferdinando, da Palermo, matr. 36762, sotto capo cannoniere P.S. — Trovandosi in regolare licenza in uno stabilimento balneare, e appreso che un siluro lanciato da sommergibile nemico si era arenato sulla spiaggia gremita da bagnanti, si offriva volontariamente ed eseguiva con sereno coraggio il disinnescamento dell'arma rendendola innocua. — Costa della Sicilia, 24 luglio 1941-XIX.

Azzari Domenico, da Lunigiana, matr. 48186, S.C. R.T. — Imbarcato su C.T. impegnato in un violento combattimento notturno contro rilevanti forze nemiche, volontariamente prestava valido ausilio al personale di macchina nella riaccensione di una caldaia, nella eliminazione di una perdita di vapore e nella circoscrizione di un grave incendio dando elevatissima prova di coraggio e di sentimento del dovere. — Mediterraneo centrale, 12 ottobre 1940-XVIII. (In commutazione della croce di guerra al valor militare concessagli con provvedimento pubblicato nel supplemento allegato al foglio ordini del 19 febbraio 1941-XIX).

Ferrando Adalgiso, da Pontedecimo (Genova), matr. 56190, fuochista O. — Imbarcato su incrociatore fatto segno ad offesa subacquea durante una missione di guerra, prestava la sua opera, con slancio e coraggio, in locali parzialmente allagati e saturi di gas tossici e di vapori di nafta. Continuava in tali precarie condizioni il suo lavoro fino al rientro alla base dell'unità, dimostrando alte qualità fisiche e morali. — Mediterraneo centrale, 28 luglio 1941-XIX.

Lubrano Negozio Giuseppe, da Procida (Napoli), capitano di L.C. — Comandante di un piroscafo destinato ai rifornimenti di una base d'oltremare, durante otto giorni di forzata permanenza in acque territoriali neutrali, reagiva con le armi ai ripetuti attacchi di numerosi aerei nemici abbattendone uno e colpendone sicuramente un secondo. Solo quando la nave, gravemente colpita si incendiava irrimediabilmente lasciava il bordo dopo aver provveduto alla salvezza del personale. Esempio di perizia marinara di prontezza di azione e di alto sentimento del dovere. — Mediterraneo centrale, 24-31 maggio 1941-XIX

R. decreto 29 gennaio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 23 febbraio 1942-XX, registro n. 3 Marina, foglio n. 70.

MEDAGLIA DI BRONZO

Simicheni Eliodoro, da Fiume, sottotenente di vascello. — Ufficiale in 2ª di silurante, coadiuvava con risolutezza il comandante nell'ardita manovra che portava sotto l'intenso fuoco dell'avversario, allo speronamento e all'affondamento di un sommergibile nemico. — Mediterraneo centrale, 30 luglio 1941-XIX.

(1801)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 maggio 1942-XX, n. 707.

Concessione di quote di integrazione di prezzo a favore dei produttori di limoni ad uso industriale e di citrato di calcio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVIII, n. 129;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, d'intesa coi Ministri per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata, entro il limite massimo di una spesa complessiva di lire 18.000.000, la concessione a carico del bilancio dello Stato di concorsi nel pagamento del prezzo degli agrumi destinati alla produzione di acido citrico nella campagna 1941-42.

Art. 2.

Sullo stanziamento autorizzato col precedente articolo possono essere concesse anticipazioni a favore del Settore della frutticoltura, per corrispondere agli agrumicoltori una quota integrativa sul prezzo del prodotto nella misura massima di lire 20 per ogni quintale di limoni o di materia prima ad essi ragguagliabile ai fini della produzione dell'acido citrico, nonchè di lire 25 per ogni quintale di agro di bergamotto destinato alla trasformazione industriale nella campagna 1941-42.

Sullo stesso stanziamento possono essere concesse anticipazioni alla Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria con sede in Messina, per corrispondere ai produttori di citrato di calcio, che conferiscono, a termini dell'articolo seguente, il citrato da essi prodotto nella campagna 1941-42 e fino al limite massimo di quintali 22.000, una quota integrativa sul prezzo del citrato di calcio, nella misura massima di L. 1,20 al chilogrammo di citrato conferito.

Art. 3.

E' fatto obbligo a tutti i produttori di citrato di calcio di denunziare alla Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, entro il 1° e il 16 di ogni mese, i quantitativi di citrato da essi prodotto nella quindicina precedente, attenendosi ai moduli e alle prescrizioni che stabilirà la Camera agrumaria.

La prima denunzia deve essere presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto e deve riguardare i quantitativi di citrato di calcio giacenti alla predetta data presso i produttori.

I quantitativi di citrato di calcio così denunciati debbono essere dai produttori tenuti vincolati a disposizione della Camera agrumaria, la quale potrà disporne il ritiro diretto ovvero emettere gli ordinativi di consegna a favore delle fabbriche di acido citrico.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con quelli per le finanze e per le corporazioni, saranno stabilite le modalità per l'attuazione del presente decreto.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 113. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 aprile 1942-XX, n. 708.

Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 5 settembre 1938 anno XVI, n. 1556, modificato e convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 4;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni approvato con R. decreto 5 giugno 1941-XIX, n 874; tale regolamento composto di 73 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e dai Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per i lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — RICCI — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 112. — MANCINI

Regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, approvato con R. decreto 5 giugno 1941-XIX, n. 874.

TITOLO I.

DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI.

Art. 1.

Le disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti, contenute nel Testo unico di leggi approvato con R. decreto 5 giugno 1941-XIX, n. 874, non si applicano alle somme che dallo Stato e dagli altri enti od imprese pubbliche siano dovute in compenso di prestazioni eseguite in base a rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza.

Art. 2.

I sequestri ed i pignoramenti previsti nell'art. 3 del Testo unico si eseguono presso gli uffici ivi indicati.

Le sentenze pronunciate nei giudizi ai quali tali sequestri e pignoramenti danno luogo e le impugnazioni delle sentenze stesse debbono essere notificate nella forma della citazione e con l'osservanza delle norme concernenti la difesa dello Stato in giudizio:

1. Al capo dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato presso il Ministero delle finanze, se si riferiscono a stipendi, salari, pensioni od altri emolumenti dovuti ad impiegati o salariati delle amministrazioni indicate negli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 del Testo unico;

2. Al Direttore generale delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 30 della legge 7 luglio 1907, n. 429, se colpiscono stipendi, salari, pensioni od altri emolumenti dovuti ad impiegati od agenti di tale amministrazione.

Quando la scadenza della rata da colpire sia imminente, copia degli atti di sequestro e di pignoramento deve essere notificata anche all'ufficiale incaricato del pagamento.

Art. 3.

Gli atti di sequestro e pignoramento devono indicare l'emolumento che si vuol colpire.

Non si possono colpire con un solo atto emolumenti dovuti da amministrazioni diverse.

Art. 4.

Le quote sequestrabili e pignorabili sono calcolate sull'emolumento al netto delle ritenute dovute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute per contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Per gli impiegati retribuiti ad aggio, il calcolo è fatto sulla media dei proventi netti percepiti negli ultimi tre anni anteriori a quello del sequestro o pignoramento.

Art. 5.

Il capo dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, ricevuti gli atti di cui all'art. 3 del Testo unico, li trasmette ai competenti Ministeri o uffici centrali delle amministrazioni ad ordinamento autonomo ovvero alle amministrazioni indicate negli articoli 10 e 11 del testo medesimo, che corrispondono gli assegni colpiti, dando ad essi le opportune istruzioni per la sospensione o meno dei pagamenti, per il giudizio e per la esecuzione delle sentenze passate in giudicato.

Degli atti stessi deve essere data notizia alla Corte dei conti.

Art. 6.

Se uno stipendio, salario, pensione od altro assegno equivalente gravato di vincoli previsti nell'art. 2 del Testo unico subisce una riduzione, l'ufficio che emette gli ordini di pagamento riduce le trattenute stabilite per tali vincoli, nei limiti consentiti dal detto articolo in rapporto al nuovo assegno ridotto.

Nei casi in cui il sequestro o il pignoramento deve essere eseguito presso l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, la detta riduzione delle trattenute dovrà essere fatta di intesa e secondo le eventuali istruzioni dell'ispettorato stesso.

TITOLO II.

DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E SALARI DEI DIPENDENTI DELLO STATO.

Art. 7.

Nel caso di passaggio di un impiegato dello Stato da altro ruolo a quello diplomatico o consolare, ovvero al ruolo direttivo degli uffici commerciali all'estero, continuano ad avere effetto le cessioni costituite anteriormente alla data del provvedimento che autorizza il passaggio.

Art. 8.

L'obbligo per gli impiegati e salariati degli istituti di istruzione costituiti in enti autonomi di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato deve essere stabilito negli statuti e regolamenti degli istituti stessi.

Un estratto di tali statuti e regolamenti sarà comunicato all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, munito della attestazione del Ministero dell'educazione nazionale circa l'avvenuta approvazione.

Art. 9.

Gli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato e degli enti indicati negli articoli 10 e 11 del Testo unico sono obbligati al contributo in favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato fin dal primo stipendio o salario e per tutta la durata del servizio, qualunque sia la loro età e l'anzianità nel servizio stesso.

Se il pagamento del salario è effettuato a rate settimanali o quindicinali, il contributo sarà trattenuto per intero sulla prima rata di ciascun mese, salvo che questa, per qualsiasi motivo, non sia dovuta al salariato, nel qual caso si applicherà sulla rata di più prossima scadenza nello stesso mese.

Nel caso che il salario non sia dovuto in nessuna delle scadenze rateali di uno stesso mese, il relativo contributo non potrà essere trattenuto sul salario dei mesi successivi; di ciò dovrà farsi speciale annotazione nello stato di paga del salariato, per tenerne conto nel rilascio dello stato di servizio e dei salari, di cui all'art. 72.

Art. 10.

Se all'atto della concessione di un prestito verso cessione di quote di stipendio o salario l'impiegato o salariato, pur avendo compiuto il periodo minimo di effettivo servizio stabilito nell'art. 7 del Testo unico, non ha corrisposto il contributo di cui all'art. 18 o all'articolo 19 del testo medesimo per il numero di mensilità corrispondente al detto periodo è soggetto alla ritenuta sul ricavato del prestito per la somma equivalente al contributo non corrisposto.

Art. 11.

Le trattenute sugli stipendi e salari dei contributi prescritti nell'art. 18 del Testo unico a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono eseguite a cura degli uffici ai quali spetta di ordinare il pagamento degli stipendi e salari.

Art. 12.

Il contributo prescritto nell'art. 19 del Testo unico a carico di ciascun comune per il segretario comunale viene liquidato sulla base dello stipendio iniziale del grado di segretario previsto per il comune stesso, in rapporto al numero degli abitanti accertato con l'ultimo censimento ufficiale.

Nel caso di modifica della circoscrizione territoriale del comune, si procede, ove occorra, alla rettifica della liquidazione fatta per l'anno in corso, in base alle indicazioni fornite dal prefetto, circa le variazioni verificatesi nel numero degli abitanti per effetto della modifica della circoscrizione.

Il comune si rivale verso il segretario comunale dell'importo del contributo liquidato a suo carico in ciascun anno, mediante trattenute sullo stipendio fino alla concorrenza di detto importo, anche se lo stipendio effettivo sia superiore a quello che servì di base alla liquidazione.

Se per servizio presso più comuni consorziati o per reggenza o per qualsiasi altra causa, la retribuzione del segretario comunale a carico di ciascun comune sia inferiore all'importo che servì di base alla liquidazione del contributo, la trattenuta non può eccedere i centesimi dodici per ogni cento lire della retribuzione effettiva; la differenza in più rimane a carico del comune.

Art. 13.

Agli effetti della determinazione della quota cedibile, gli stipendi o salari debbono essere depurati delle ritenute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute per contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Art. 14.

Ai fini della liquidazione del prestito verso cessione di quote di stipendio o salario, l'interessato deve munirsi di una dichiarazione in duplice esemplare, su apposito modello predisposto dall'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dalla quale risultino:

a) nome, cognome e paternità dell'interessato;

b) la qualità che riveste e l'amministrazione dalla quale dipende;

c) l'ammontare dello stipendio mensile, oppure del salario ragguagliato a mese con la norma dell'art. 13 del Testo unico, escluso ogni emolumento che non sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza;

d) le ritenute che per legge gravano mensilmente sullo stipendio o salario;

e) gli eventuali oneri mensili in corso per sequestri, pignoramenti, cessioni, quote di prezzo o canoni di affitto di case popolari o economiche o per altre cause, con l'indicazione dei creditori.

Detta dichiarazione è rilasciata in carta libera dall'ufficio incaricato della emissione dell'ordine per il pagamento dello stipendio o salario e deve essere consegnata al titolare dopo che ne sia stata accertata l'identità ovvero direttamente trasmessagli per posta, quando ne abbia fatta richiesta.

E' vietato il rilascio della dichiarazione per stipendi o salari che non siano dovuti a dipendenti dello Stato indicati negli articoli da 6 a 11 del Testo unico o che non siano stati sottoposti alla ritenuta per contributo a favore del Fondo, a norma degli articoli 18 o 19 del Testo unico medesimo.

Art. 15.

L'impiegato o salariato che vuol contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio o salario deve provare di avere sana costituzione fisica, mediante certificato rilasciato da un medico provinciale, da un ufficiale sanitario comunale o da un medico militare in attività di servizio.

Per i dipendenti dalle Amministrazioni delle poste e dei telegrafi, della marina mercantile e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i certificati di sana costituzione fisica possono essere rilasciati anche da medici delle ferrovie dello Stato.

Per i salariati in servizio presso un ufficio o stabilimento governativo dove esiste un medico incaricato del servizio sanitario, il certificato deve essere rilasciato dal medico stesso. Ove questo manchi o sia impedito, il certificato può essere rilasciato da uno dei medici indicati nei commi precedenti; in tal caso il capo dell'ufficio che trasmette gli atti per il prestito deve fare risultare la mancanza o impedimento del medico incaricato.

Il sanitario, dopo avere accertata la identità personale del richiedente, lo sottopone a visita e non può rifiutarsi di rilasciare il relativo certificato. Egli ha

diritto ad un compenso da parte del richiedente, nella misura di lire dieci.

Il certificato della visita sanitaria deve essere redatto su apposito modello a stampa predisposto dalla amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Il sanitario che rilascia il certificato deve fare attestare la sua qualità e autenticare la sua firma dal prefetto, dal podestà, dalla superiore autorità militare, dal capo dell'Ispettorato sanitario compartimentale delle ferrovie dello Stato, dal capo dell'ufficio o stabilimento, a seconda che si tratti di medico provinciale, di ufficiale sanitario comunale, di medico militare, di medico delle ferrovie dello Stato o di medico governativo presso un ufficio o stabilimento.

Il certificato non può essere consegnato al richiedente, ma deve essere consegnato o spedito in busta chiusa, al capo dell'ufficio dal quale dipende l'interessato.

Il certificato medico ha la validità di quarantacinque giorni da quello del rilascio.

Art. 16.

L'impiegato o salariato ovvero l'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato possono chiedere la revisione del giudizio espresso dal sanitario nel certificato:

a) alla Direzione generale della sanità pubblica, per i certificati rilasciati dai medici provinciali;

b) ai direttori di sanità militare, per i certificati rilasciati dagli ufficiali medici;

c) ai medici provinciali, per i certificati rilasciati dagli altri medici non militari.

Art. 17.

L'impiegato o salariato che ha una cessione in corso verso uno degli istituti indicati nell'art. 16 del Testo unico e intende contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o salario deve chiedere all'istituto cessionario il conto del residuo debito, al fine della estinzione di quest'ultimo.

L'istituto cessionario è tenuto a rilasciare il conto in doppio originale, entro dieci giorni dalla richiesta, su apposito modulo a stampa predisposto dall'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Il cedente, se trova il conto regolare, dichiara di accettarlo ed autorizza il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento.

I due esemplari del conto debbono dall'interessato essere prodotti all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, insieme al nuovo contratto di mutuo stipulato con uno degli istituti indicati nell'art. 16 del Testo unico o alla domanda per concessione di prestito sul Fondo.

La produzione del conto è obbligatoria anche nel caso che il nuovo mutuante sia lo stesso cessionario precedente.

La produzione del conto non è dovuta, quando creditore della precedente cessione sia il Fondo, tanto nel caso che la cessione sia stata originariamente costituita a favore del Fondo quanto nel caso che sia stata dal Fondo riscattata.

Art. 18.

Chi intende contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio o salario con uno degli istituti indicati nell'art. 16 del Testo unico deve farne domanda in quattro esemplari all'istituto mutuante, su apposito modulo predisposto dall'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Dalla domanda devono risultare:

1) il nome, cognome, paternità, stato civile e qualità del richiedente;

2) l'amministrazione dalla quale dipende;

3) il numero delle quote mensili dello stipendio o salario di cui intende fare cessione, l'importo costante di ciascuna quota espressa in unità di lire e l'ammontare complessivo delle quote stesse che costituisce l'importo lordo del prestito.

La domanda deve essere presentata al capo dell'ufficio dal quale l'interessato dipende.

Art. 19.

Sulla domanda di cui al precedente articolo, il capo dell'ufficio dal quale il richiedente dipende attesta sotto la propria responsabilità:

a) l'esattezza delle generalità esposte;

b) la data di nascita;

c) la data di prima nomina all'impiego;

d) il periodo di servizio utile alla data della domanda per l'assegno di quiescenza, dando gli opportuni chiarimenti ove tale periodo non concordi con la data di prima nomina e fornendo l'indicazione dell'eventuale decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti che abbia stabilito il riscatto dei servizi straordinari anteriori;

e) che il richiedente ha o non ha adempiuto o è libero dagli obblighi di leva;

f) che è attualmente in servizio attivo ed è in possesso dei requisiti richiesti nell'art. 6 del Testo unico;

g) che non vi sono in corso, o previsti provvedimenti che possano avere per effetto la cessazione o diminuzione anche temporanea dello stipendio o salario;

h) la natura, con dati precisi, del trattamento di quiescenza che gli compete.

I quattro esemplari della domanda sui quali sono state aggiunte le attestazioni sopraindicate, insieme ad un esemplare dello stato dello stipendio o salario mensile indicato nel precedente articolo 14, sono dall'ufficio dal quale dipende il richiedente spediti direttamente all'istituto cui la domanda è diretta.

Art. 20.

L'Istituto mutuante, ricevuti gli atti indicati nel precedente articolo, esprime il proprio consenso sui quattro esemplari della domanda, indicando l'ammontare lordo del prestito che concede; il numero e relativo importo delle quote mensili di stipendio o salario da cedersi per l'estinzione del prestito che devono essere di eguale misura; il saggio annuo dell'interesse e il relativo ammontare complessivo dovuto per l'intera durata della cessione liquidato a scalare per mese e da trattenersi anticipatamente sull'importo del prestito.

Dichiara, altresì, che dalla somma mutuata dovranno essere anche detratti l'importo dei diritti del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, l'ammontare del residuo debito per precedente cessione e di ogni altro eventuale debito indicato dal Fondo, le spese di amministrazione e quelle per la registrazione.

La concessione del prestito è datata e sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'istituto mutuante ed è munita del timbro dell'istituto medesimo.

Gli atti sono restituiti dall'istituto mutuante all'ufficio dal quale li ha ricevuti.

Art. 21.

La concessione del prestito deve essere accettata personalmente dal mutuatario; non è ammessa l'accettazione per mandato o a mezzo di qualsiasi intermediario.

Art. 22.

Il capo di ufficio del mutuatario trasmette in piego raccomandato con apposita nota di accompagnamento all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato i quattro originali del contratto di prestito, allegandovi i due esemplari della dichiarazione dello stipendio o salario mensile, il certificato medico e, ove risulti un residuo debito per precedente cessione, i due esemplari dello stato di tale debito.

La trasmissione deve essere fatta non oltre cinque giorni dal ricevimento degli atti al completo.

Art. 23.

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, ricevuto il contratto di prestito, lo esamina per controllare l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento nonchè la liquidazione degli interessi e, accertata la regolarità degli atti, concede la garanzia a carico del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. Contemporaneamente liquida a favore del fondo stesso l'importo delle spese di amministrazione in ragione del 0,50 % sull'ammontare lordo del mutuo e quello del premio compensativo del rischio in ragione del 2 o del 4 % sull'ammontare lordo del mutuo a seconda che si tratti di garanzia per la durata di un quinquennio o di un decennio.

La dichiarazione di garanzia, apposta sui quattro esemplari del contratto, contiene l'espresso richiamo alle disposizioni del Testo unico e la indicazione dettagliata delle somme che l'istituto mutuante deve trattenere sull'importo del mutuo e versare al Fondo e ad altro ente creditore per eventuale precedente cessione.

La concessione della garanzia viene annotata in apposito registro insieme con l'indicazione analitica delle somme spettanti al Fondo, ai fini della vigilanza sulla loro riscossione nei termini stabiliti nell'art. 42 del Testo unico.

La concessione della garanzia rende il contratto perfetto ed eseguibile.

Art. 24.

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, concessa la garanzia, provvede come appresso:

1) trasmette in piego raccomandato all'istituto mutuante due originali del contratto dei quali uno per l'ufficio del registro e, ove si abbia residuo debito per precedente cessione da estinguere, un esemplare della relativa situazione accettata dal debitore;

2) trasmette in piego raccomandato all'ufficio che dispone il pagamento dello stipendio o salario un altro originale del contratto ed un esemplare dello stato dello stipendio o salario mensile di cui all'art. 14, con invito a provvedere alla esecuzione del contratto medesimo, facendo espressa indicazione dell'importo e della data di decorrenza della trattenuta da eseguirsi sullo stipendio o salario non che della data di cessazione della ritenuta per eventuale cessione precedente;

3) informa il mutuatario della concessa garanzia, della liquidazione delle somme che debbono essere prelevate dall'importo del mutuo e delle disposizioni impartite circa le ritenute da eseguirsi sullo stipendio o salario;

4) dà avviso diretto delle ritenute medesime all'ufficio che cura la esecuzione del pagamento dello stipendio o salario, ove esso sia distinto dall'ufficio ordinatore;

5) dà notizia altresì del contratto all'ufficio del registro della circoscrizione nella quale ha sede l'istituto mutuante;

6) trattiene nei propri atti il quarto originale del contratto con tutti i documenti che lo corredano.

I pieghi raccomandati di cui ai numeri 1 e 2 non possono contenere che un solo contratto con i relativi allegati.

Art. 25.

Il contratto di mutuo deve essere sottoposto alla registrazione a cura dell'istituto mutuante, entro venti giorni da quello della ricevuta notizia della concessione della garanzia nel modo stabilito nel n. 1 dell'articolo precedente.

Art. 26.

Per ottenere il prestito sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato l'interessato deve farne domanda all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, sull'apposito modello a stampa predisposto dall'amministrazione del Fondo, dando le indicazioni prescritte nell'art. 18 e comprovando lo stipendio o salario di cui è fornito, la sana costituzione fisica e l'eventuale esistenza di un residuo debito per precedente cessione, a norma degli articoli 14, 15, 16 e 17.

Il richiedente deve inoltre provare le necessità personali e familiari che giustificano la richiesta.

Art. 27.

Sulla domanda di cui al precedente articolo il capo di ufficio dal quale il richiedente dipende fa le attestazioni prescritte nell'art. 19 e riferisce succintamente circa le condizioni personali e familiari del richiedente e le necessità da lui addotte.

La domanda, escluso ogni intermediario, è trasmessa a cura dello stesso capo di ufficio all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, con apposita lettera di accompagnamento alla quale debbono essere uniti gli atti indicati nell'art. 22 ed i documenti prodotti per comprovare la necessità del prestito.

Art. 28.

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato accerta la regolarità dei documenti prodotti, la esistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti per la cessione di quote di stipendio o salario e sottopone, quindi, la domanda stessa alle determinazioni del Comitato di cui all'art. 23 del Testo unico.

Art. 29.

Il Comitato per il conferimento dei prestiti diretti sul Fondo per il credito ai dipendenti dello stesso Stato valuta le necessità di ciascun richiedente e la possibilità ed opportunità di concedere un prestito, in relazione agli oneri del Fondo ed alle disponibilità liquide del fondo stesso, al numero ed all'entità dei mutui richiesti.

Nella concessione dei prestiti, prevalgono coloro che dimostrino necessità più gravi; in caso di eguali necessità, è data la preferenza ai richiedenti che abbiano prole più numerosa.

Art. 30.

Della deliberazione del Comitato che respinge la domanda o che l'accoglie per una somma inferiore a quella richiesta è data comunicazione al richiedente, a mezzo del capo di ufficio dal quale dipende.

Nel primo caso sono restituiti all'interessato i due esemplari della dichiarazione dello stipendio o salario, affinchè egli, ove lo creda, possa rivolgersi ad altro istituto nella forma prescritta negli articoli 18 a 21; nel secondo caso, ove l'interessato dichiari di accettare il mutuo nella minore somma offertagli, si fa luogo alla concessione; ove dichiari invece di non accetare, si provvede alla restituzione dei due esemplari della dichiarazione dello stipendio o salario.

Il Comitato non può essere chiamato a pronunciarsi su nuova richiesta di mutuo, se non siano trascorsi almeno due mesi dalla precedente deliberazione, salvo che il richiedente dimostri che siano sopravvenute necessità nuove.

Art. 31.

Se il Comitato delibera l'accoglimento della domanda, si procede alla liquidazione del prestito determinando che la estinzione del prestito stesso abbia inizio col primo giorno del mese immediatamente successivo a quello della somministrazione e che, agli effetti del calcolo degli interessi, la estinzione si inizii alla fine del secondo mese.

Sono liquidati distintamente:

a) l'importo lordo del prestito;

b) l'importo degli interessi calcolati per l'intero periodo di ammortamento del prestito, col metodo a scalare, al saggio del quattro per cento;

c) le spese di amministrazione nella misura del 0,50 per cento sull'importo lordo del prestito;

d) il premio compensativo dei rischi, calcolato nella misura del 2 per cento o del 4 per cento dell'importo lordo del prestito, a seconda che si tratti di prestito quinquennale o decennale;

e) l'interesse al saggio del quattro per cento per l'anticipato pagamento, relativamente al periodo che intercorre fra la data di emissione del mandato e quella dell'inizio della estinzione del prestito;

f) il residuo debito netto per precedente cessione, quando questa esista, liquidato alla data di inizio della estinzione nel nuovo prestito;

g) l'importo di ogni altro eventuale credito del Fondo, per precedenti cessioni.

Gli elementi di ogni liquidazione sono annotati distintamente in apposito registro.

Art. 32.

L'importo delle somme indicate nel secondo comma dell'articolo precedente alle lettere da *b*) a *g*) è detratto dall'ammontare lordo del prestito e la somministrazione si effettua con l'emissione di un ordinativo di pagamento per la somma residua.

Qualora il residuo debito netto per precedente cessione sia dovuto ad uno degli istituti indicati nell'articolo 16 del Testo unico, tale debito si estingue mediante la contemporanea emissione di un altro ordinativo a favore dell'istituto creditore.

Art. 33.

La concessione del prestito sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato deve essere comunicata all'ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o salario al cedente.

La comunicazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata e deve contenere:

1) la indicazione dettagliata di tutti gli elementi indicati nell'art. 31;

2) l'importo netto del prestito ammesso a pagamento;

3) gli estremi dell'ordinativo emesso per tale pagamento;

4) il numero e l'importo delle quote da trattenersi sullo stipendio o salario mensile per l'ammortamento del prestito e la relativa decorrenza;

5) la data in cui deve considerarsi cessata la trattenuta per l'eventuale precedente cessione in corso.

Analoga comunicazione deve essere fatta al cedente ed all'ufficio che cura la esecuzione del pagamento dello stipendio o salario, ove questo sia distinto dall'ufficio ordinatore.

Art. 34.

Nel caso di cessione da parte di un segretario di più comuni consorziati, la comunicazione della cessione ed ogni altra comunicazione o richiesta debbono essere indirizzate al comune sede del consorzio.

La responsabilità incombente al podestà nella ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 31 del Testo unico fa carico al podestà del comune sede del consorzio.

Art. 35.

Gli istituti indicati nell'art. 16 del Testo unico somministrano i mutui verso cessione di quote di stipendio o salario direttamente ai mutuatari, escluso qualsiasi mandatario o intermediario in genere e qualsiasi avente causa, o presso la loro cassa, o per mezzo di assegno bancario emesso con le clausole « non all'ordine » e « non trasferibile ».

I mutui sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono pagabili soltanto con quietanza del mutuatario, escluso qualsiasi mandatario o intermediario in genere e qualsiasi avente causa.

Art. 36.

Il capo dell'ufficio dal quale il cedente dipende ha l'obbligo di segnalare senza indugio all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato qualsiasi fatto non segnalato nella dichiarazione prescritta negli articoli 19 e 27 o sopravvenuto, dal quale possa comunque derivare un aggravamento nei rischi a carico del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Art. 37.

La comunicazione prevista negli articoli 24 e 33 costituisce l'amministrazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o salario cedute.

Le quote di stipendio o salario cedute e non trattenute al cedente alle rispettive scadenze sono ricuperabili a cura della suddetta amministrazione, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 295, distintamente dalle quote cedute che si maturano di mese in mese.

Nel caso in cui l'impiegato o salariato debitore passi alla dipendenza di altra amministrazione anche privata o di altro ufficio della stessa amministrazione, l'ufficio che aveva l'obbligo di curare la esecuzione della cessione deve comunicare a mezzo lettera raccomandata al nuovo ufficio del cedente i dati originari concernenti la cessione medesima, nonchè il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti al cessionario.

Fino a quando tale comunicazione non sia avvenuta, rimangono a carico dell'amministrazione della quale fa parte l'ufficio tenuto alla comunicazione stessa gli obblighi che le incombono quale terza debitrice ceduta.

Della comunicazione medesima deve essere data immediata notizia all'ente cessionario ed all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

Art. 38.

Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, su richiesta dell'impiegato o salariato e previo consenso dell'istituto mutuante qualora si tratti di prestito garantito, può disporre la revoca della concessione del prestito diretto o della garanzia.

Art. 39.

Quando il trattamento di quiescenza consiste in tutto o in parte in una forma assicurativa, l'impiegato o salariato beneficiario della relativa polizza, per contrarre un mutuo verso cessione di quote dello stipendio o salario, deve impegnarsi di non chiedere all'istituto assicuratore operazioni di prestito o riscatto e di non costituire vincoli sulla polizza in qualsiasi altro modo, fino alla concorrenza dell'importo lordo del mutuo che intende stipulare verso cessione di quote dello stipendio o salario. L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà comunicazione di tale impegno all'istituto assicuratore, a mezzo di lettera raccomandata.

Ove la detta polizza sia già gravata da vincoli, l'impiegato o salariato beneficiario può contrarre un mutuo verso cessione di quote dello stipendio o salario a condizione che con il ricavato di questa operazione siano prima estinti detti vincoli fino a reintegrare il valore economico della polizza per cifra pari all'importo lordo del mutuo.

Art. 40.

Anche prima che siano trascorsi i termini stabiliti nell'art. 39 del Testo unico, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato può consentire la estinzione anticipata del prestito da esso concesso. In tal caso lo sconto degli interessi non maturati e l'abbuono del premio compensativo dei rischi stabiliti nei commi secondo e terzo dell'articolo suddetto vengono concessi soltanto per il periodo compreso fra la scadenza dei termini di cui sopra e la scadenza normale del prestito.

Qualora si tratti di prestito concesso da uno degli istituti indicati nell'art. 16 del Testo unico, l'estinzione anticipata volontaria prevista nel primo comma può avvenire soltanto con il consenso dell'istituto mutuante. Il Fondo concede l'abbuono del premio compensativo del rischio percepito soltanto per il periodo compreso fra la scadenza dei termini di cui nel sopra citato art. 39 e la scadenza normale del contratto.

Art. 41.

Nel caso di estinzione anticipata di una cessione in corso per effetto di una nuova cessione, la restituzione della quota del premio compensativo del rischio da parte del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, prevista nel secondo comma dell'art. 41 del Testo unico, si effettua mediante compensazione col premio dovuto sulla nuova operazione.

Art. 42.

Nel caso di riduzione dello stipendio o salario, le quote ridotte da trattenersi al cedente ai sensi dell'articolo 36 del Testo unico si determinano trascurando le frazioni di lire.

Art. 43.

Per gli effetti degli articoli 33, 44, 45 e 46 del Testo unico l'ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o salario del cedente deve dare immediata notizia all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione dell'emolumento, indicando in quest'ultimo caso se si faccia luogo a trattamento di quiescenza.

Indipendentemente dall'obbligo di cui sopra, nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 36 del Testo unico, l'ufficio deve disporre la diminuzione della ritenuta sullo stipendio o salario ridotto.

Ove all'ulteriore pagamento dello stipendio, salario o assegno continuativo di quiescenza debba provvedere un altro ufficio, ovvero un istituto di previdenza o di assicurazione, l'ufficio che prima era competente gli comunicherà in tempo utile tutte le notizie necessarie perchè si possa disporre per la esecuzione, sin dall'inizio, delle ulteriori ritenute sullo stipendio, salario o assegno continuativo di quiescenza.

Nel caso di cui al terzo comma dell'art. 44 del Testo unico, l'amministrazione dalla quale dipendeva il cedente ovvero l'istituto di previdenza o di assicurazione, prima di pagare l'indennità o capitale assicurato dovuto, deve attendere che l'Ispettorato generale indichi l'importo del residuo debito del cedente da estinguersi con detta indennità o capitale assicurato.

Art. 44.

Nel caso di cui all'art. 45 del Testo unico, prima di pagare al cedente qualsiasi somma spettantegli una volta tanto all'atto della cessazione dal servizio, si devono attendere le determinazioni dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

Art. 45.

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di compiere in sostituzione dell'impiegato o salariato debitore gli atti necessari per la liquidazione dell'assegno di quiescenza ed altre indennità ove non sia prevista una procedura di ufficio.

Art. 46.

Nel caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 44 del Testo unico, lo sconto degli interessi e del premio compensativo del rischio si calcola all'atto del pagamento della somma spettante al cessionario, considerando il pagamento stesso come effettuato alla fine del mese in cui ha luogo.

La stessa norma si applica nel caso dell'art. 45 del Testo unico, quando con la ritenuta ivi prevista si effettua la estinzione anticipata del mutuo.

Art. 47.

Al nome dell'impiegato o salariato al quale è stato concesso il prestito viene aperto presso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato un conto nel quale si annotano:

a) il cognome, il nome, la paternità e il luogo di residenza del debitore;

b) l'importo lordo del mutuo, la decorrenza dell'ammortamento, l'importo della ritenuta mensile ed il numero complessivo delle mensilità da ritenere;

c) l'indicazione dell'ufficio che deve effettuare le ritenute sullo stipendio o salario.

In detto conto vengono altresì annotati, durante il periodo di ammortamento del mutuo, i versamenti delle singole ritenute mensili, le eventuali riduzioni della ritenuta e le interruzioni, ai fini del conteggio degli interessi di cui all'art. 37 primo comma del Testo unico.

Art. 48.

Se devesi effettuare in via definitiva la riduzione della quota mensile di ammortamento di un prestito concesso dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, si procede alla chiusura del conto individuale calcolando il residuo debito al netto di interessi nel modo previsto nel secondo comma dell'art. 39 del Testo unico. Si apre, quindi, un nuovo conto che ha per debito iniziale quello calcolato nel modo anzidetto. I successivi versamenti vengono su quest'ultimo annotati, imputando ogni somma in conto interessi per lo importo dovuto a questo titolo fino a tutto il mese nel quale si effettua il versamento ed in conto capitale per la eventuale rimanenza.

Detti interessi sono conteggiati al saggio originario della concessione del prestito.

Art. 49.

Quando il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato riscatta una cessione garantita, si apre un conto individuale al nome del debitore nel quale si annotano:

a) il cognome, nome, paternità e luogo di residenza del debitore;

b) l'ufficio che deve effettuare le ritenute sullo stipendio, salario o pensione;

c) il saggio di interesse previsto dal contratto della cessione riscattata e la data di scadenza del contratto medesimo;

d) il debito iniziale costituito dalla somma che il Fondo ha pagato all'istituto cessionario per effetto del riscatto.

Su detto conto vengono annotati i successivi versamenti, imputando ogni somma in conto interessi per l'importo dovuto a questo titolo fino a tutto il mese nel quale si effettua il versamento ed in conto capitale per la eventuale rimanenza.

I detti interessi sono calcolati a norma del terzo comma dell'art. 33 del Testo unico.

Art. 50.

Qualora il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato soddisfi l'obbligo della garanzia con il pagamento di una o più quote o parti di quote mensili di stipendio o salario, si apre un conto individuale intestato al debitore, recante le stesse indicazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Il debito iniziale è costituito dall'importo di tutte le quote o parti di quote pagate.

I versamenti a scomputo di tale debito sono annotati sul conto, imputando ogni somma nel modo previsto nel secondo comma dell'articolo precedente.

L'interesse decorre per ciascuna quota dal giorno successivo a quello del relativo pagamento ed è conteggiato a norma del terzo comma dell'art. 33 del Testo unico.

Art. 51.

Qualora un impiegato o salariato al nome del quale sia stato aperto un conto individuale per prestito diretto, per riscatto o per rimborso di quote o parti di quote mensili, cessi dal servizio per causa di morte, si procede alla chiusura del conto ed il residuo credito netto viene eliminato dalla consistenza patrimoniale del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Ove la cessazione avvenga per altra causa, senza dar luogo a trattamento di quiescenza, si chiude il conto individuale e si elimina il residuo credito netto dalla consistenza patrimoniale del Fondo. Contemporaneamente si apre un altro conto sotto la denominazione di *conto rischi*, che ha per debito iniziale quello eliminato e sul quale saranno annotati gli eventuali successivi versamenti con l'osservanza dei criteri indicati nell'art. 48 per i prestiti concessi direttamente dal Fondo e negli articoli 49 e 50 per i casi ivi indicati.

Art. 52.

Le somme per qualsiasi causa dovute al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono pagate dalle amministrazioni centrali mediante ordinativi diretti sulla Regia tesoreria centrale, recanti la indicazione dell'accreditamento al conto corrente del Fondo.

Tali somme, sia dalle predette amministrazioni centrali, come da altri uffici, enti o persone, possono altresì essere pagate a mezzo vaglia del Tesoro intestati al Regio tesoriere centrale per l'accreditamento al detto conto corrente, o con vaglia bancari o vaglia postali o assegni su conti correnti postali, intestati o girati al tesoriere centrale medesimo ovvero all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

In ogni caso detti ordinativi come ogni altro titolo di pagamento debbono essere inviati all'Ispettorato generale assieme ad appositi elenchi esplicativi in due esemplari, dei quali uno sarà restituito con dichiarazione di ricevuta.

L'Ispettorato generale raggruppa i titoli pervenuti, secondo la loro natura, compila per ogni gruppo il relativo ordine di riscossione ed effettua giornalmente il versamento alla Regia tesoreria centrale per l'accreditamento al conto corrente del Fondo.

Gli elenchi esplicativi di cui al terzo comma costituiscono la base per gli accreditamenti delle singole somme ai conti dei rispettivi debitori al nome dei quali furono pagate.

I contributi al Fondo dovuti dai comuni del Regno per i rispettivi segretari comunali, debbono essere versati alla sezione di Regia tesoreria provinciale a termini dell'art. 21 del Testo unico.

Art. 53.

Nei procedimenti esecutivi a carico degli esattori delle imposte dirette, per i comuni che risultino morosi verso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, quando trattasi dei contributi stabiliti nell'art. 19 del Testo unico, il titolo base dell'ordine di ritenuta e dell'ingiunzione al pagamento, a norma dell'art. 32 del testo stesso, è il ruolo passato in riscossione; ove invece si tratta di quote di stipendio del segretario comunale per ammortamento di prestiti, il titolo è costituito dalla nota di liquidazione della somma dovuta, appositamente inviata all'intendente di finanza dallo Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, con dichiarazione di conformità alle risultanze del conto in suo possesso.

Art. 54.

Agli effetti della procedura coattiva prevista nell'articolo 46 del Testo unico, gli atti di ingiunzione sono emessi dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e resi esecutivi dal pretore di Roma.

Lo stesso Ispettorato generale provvede al ricupero delle tasse di bollo e dei diritti spettanti agli incaricati della notifica delle ingiunzioni e degli atti esecutivi e ne cura il versamento al competente ufficio finanziario in Roma.

Art. 55.

Le domande per il rimborso di somme indebitamente percette o trattenute dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato debbono essere prodotte all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, debitamente motivate e documentate.

Per comprovare la qualità di eredi o di altri aventi causa debbono essere prodotti i documenti prescritti nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Qualora detti documenti siano stati già esibiti ad altra amministrazione dello Stato, basterà un certificato dell'amministrazione che li ha ricevuti, che ne dichiari la presentazione e la regolarità e ne riporti gli elementi essenziali. Nell'ipotesi che tali documenti siano stati uniti a corredo di un ordinativo di pagamento, nel certificato devono essere indicati il capitolo di bilancio, il numero e la data dell'ordinativo.

Art. 56.

Gli ordinativi di pagamento emessi dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, rimasti inestinti alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello della emissione, sono restituiti dalla Regia tesoreria centrale e dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale allo ispettorato stesso, che li voltura a favore del Fondo o ne dispone l'accreditamento al conto corrente di cui all'art. 51 primo comma del Testo unico.

Il pagamento a favore degli aventi diritto delle somme reintroitate al detto conto viene effettuato in seguito a domanda degli interessati, fino a quando non sia decorso il termine per la prescrizione.

Art. 57.

I titoli di proprietà del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono depositati in custodia, presso la Cassa depositi e prestiti.

Al conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 51 secondo comma del Testo unico, vengono accreditati, oltre alle somme indicate nel comma anzidetto, anche gli interessi maturati sui detti titoli e le relative quote di capitale rimborsate per ammortamento o sorteggio.

Alla fine di ogni semestre la Cassa depositi e prestiti trasmette all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato un estratto del proprio conto corrente con la liquidazione degli interessi, allo scopo di averne il benestare.

TITOLO III.

DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E SALARI DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI NON DIPENDENTI DALLO STATO

Art. 58.

Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art. 1 del Testo unico e non contemplati nel Titolo II del testo medesimo, che intendono contrarre un prestito verso cessione di quote dello stipendio o salario devono presentare all'ente mutuante una dichiarazione circa lo stipendio o salario che percepiscono, nella quale siano indicati gli elementi prescritti nell'art. 14 del presente regolamento.

Detta dichiarazione è rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'impiegato o salariato dipende.

Art. 59.

Gli impiegati e salariati di cui all'articolo precedente che hanno una cessione in corso e intendono contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o salario con un istituto diverso devono chiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito, allo scopo di estinguerlo.

Il precedente cessionario è tenuto a rilasciare il conto entro dieci giorni dalla richiesta.

Il cedente, se trova il conto regolare, dichiara di accettarlo ed autorizza il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento.

Se l'impiegato o salariato ha in corso una cessione di quote dello stipendio o salario, l'amministrazione dalla quale dipende non può riconoscere e dare corso ad una cessione nuova se non le viene fornita la prova della avvenuta estinzione del debito per la cessione precedente.

Art. 60.

La notificazione della cessione costituisce l'amministrazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o salario cedute.

Nel caso in cui l'impiegato o salariato debitore passi alla dipendenza di altra amministrazione anche pri-

vata, quella che aveva l'obbligo di curare la esecuzione della cessione deve comunicare a mezzo lettera raccomandata all'altra amministrazione i dati concernenti la cessione medesima, nonchè il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti al cessionario.

Fino a quando tale comunicazione non sia avvenuta, rimangono a carico dell'amministrazione tenuta alla comunicazione stessa gli obblighi che le incombono quale terza debitrice ceduta.

Art. 61.

Le quote mensili dello stipendio o salario di cui si vuol fare la cessione devono essere indicate per importo costante ed in unità di lire.

Nel caso di riduzione dello stipendio o salario gravato di cessione che obblighi a ridurre la quote mensili da trattenere per detta cessione, tali quote si determinano trascurando la frazioni di lire.

Art. 62.

Per gli effetti dell'art. 44 del Testo unico richiamato nell'art. 56 del testo medesimo, l'amministrazione che provvede al pagamento dello stipendio o salario gravato di cessione deve dare immediata notizia all'istituto cessionario ovvero all'istituto assicuratore od al fideiussore che si sia surrogato al cessionario, di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione del versamento della quota ceduta, indicando in quest'ultimo caso se si faccia luogo a trattamento di quiescenza.

Ove all'ulteriore pagamento dello stipendio, salario o assegno continuativo di quiescenza debba provvedere un'altra amministrazione ovvero un istituto di previdenza o di assicurazione, l'amministrazione che prima era competente gli comunicherà in tempo utile tutte le notizie necessarie perchè si possa disporre per la esecuzione, sin dall'inizio, delle ulteriori ritenute sullo stipendio, salario o assegno continuativo di quiescenza.

Nel caso di cui al terzo comma del suddetto art. 44, l'amministrazione dalla quale dipende il cedente ovvero l'istituto di previdenza o di assicurazione prima di pagare l'indennità o capitale assicurato dovuto deve attendere che l'istituto cessionario, ovvero l'istituto assicuratore o il fideiussore che si sia surrogato al cessionario indichi l'importo del residuo debito del cedente da estinguersi con detta indennità o capitale assicurato.

Art. 63.

Il cessionario di quote di stipendio o salario ha facoltà di compiere in sostituzione dell'impiegato o salariato debitore gli atti necessari per la liquidazione dell'assegno di quiescenza ed altre indennità, ove il debitore non provveda entro un termine fissatogli con apposita diffida.

Art 64.

I ferrovieri dipendenti dallo Stato e gli operai dello Stato che pure avendo una stabilità nell'impiego o nel rapporto di lavoro ed il diritto a conseguire un qualsiasi assegno di quiescenza non godono di un assegno fisso e continuativo possono giovarsi della facoltà prevista nell'art. 58 del Testo unico.

La somma cedibile sugli stipendi o salari dei suddetti è ragguagliata al prodotto dello stipendio o salario giornaliero che si percepisce al tempo della domanda del prestito moltiplicato per il numero delle giornate lavorative di un anno.

Art. 65.

Gli atti di cessione di cui all'articolo precedente nonchè i sequestri ed i pignoramenti a carico dei ferrovieri e operai dello Stato ivi indicati devono essere notificati, a mezzo di ufficiale giudiziario, ai capi di ufficio o stabilimento dai quali i ferrovieri e gli operai dipendono.

Dei provvedimenti adottati i detti capi di ufficio o stabilimenti devono informare l'amministrazione centrale competente.

TITOLO IV.

DELLA DELEGA A PAGARE, SOPRA STIPENDI, SALARI E PENSIONI LE PIGIONI E LE QUOTE DI PREZZO DI ALLOGGI POPOLARI ED ECONOMICI.

Art. 66.

Le notificazioni all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato delle deleghe previste nell'art. 60 del Testo unico possono essere fatte anche a mezzo di lettera raccomandata e devono essere accompagnate dallo stato dello stipendio o salario del delegante, rilasciato dall'ufficio competente a norma dell'art. 14.

TITOLO V.

DEL CONCORSO DI VINCOLI SUGLI STIPENDI SALARI E PENSIONI.

Art. 67.

Perchè possa essere superato il limite della metà dello stipendio, salario o pensione a termini dell'art. 69 del Testo unico, l'interessato deve produrre, con gli altri documenti, una apposita dichiarazione di assenso del capo dell'amministrazione centrale dal quale dipende per la riscossione dello stipendio, salario o pensione.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 68.

Per ogni impiegato o salariato dipendente da amministrazione dello Stato, in confronto del quale siano intervenuti atti di sequestro o pignoramento, di cessione o di delegazione a pagamento sopra lo stipendio o salario, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato forma un fascicolo personale, ove raccoglie e tiene in evidenza tutti gli atti suddetti. Di ogni fascicolo si prende nota in apposita rubrica e in uno schedario.

Gli atti notificati giudizialmente sono, inoltre, annotati in uno speciale repertorio.

Art. 69.

Gli uffici che ordinano il pagamento degli stipendi, salari o pensioni e quelli che provvedono alla esecuzione del pagamento devono tenere in evidenza, in apposito registro, i conti dei sequestri, dei pignoramenti, delle cessioni e delle delegazioni.

Art. 70.

Nel caso di cambiamento di ufficio o di residenza di un impiegato o salariato ovvero di cambiamento di residenza di un pensionato, l'ufficio che fino a quel momento ha provveduto al pagamento dello stipendio, salario o pensione sottoposti ad alcuno dei vincoli consentiti dalla legge deve trasmettere l'estratto del conto a quello che dovrà provvedere in seguito.

Qualora l'impiegato, salariato o pensionato dello Stato sia pagato con ruolo di spesa fissa, l'ufficio provinciale del Tesoro, presso il quale trovasi iscritta la relativa partita deve trasmettere, con l'estratto del conto di cui al comma precedente, anche la copia autentica del conto corrente di spesa fissa.

Art. 71.

Durante il termine di un anno concesso dall'art. 72 del Testo unico agli enti contemplati nell'art. 11 del testo medesimo per inserire nei propri statuti o regolamenti l'obbligo del personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, il personale stesso continua a partecipare al fondo suindicato.

Art. 72.

Il rimborso dei contributi previsto nell'art. 73 del Testo unico, quando sia dovuto ad un dipendente da amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo o da uno degli enti indicati nell'art. 10 del testo medesimo, viene effettuato in base allo stato del servizio e dello stipendio o salario percepito dall'impiegato o salariato, rilasciato dall'amministrazione che lo aveva alla propria dipendenza. Nello stato di servizio del salariato devono riportarsi le interruzioni avvenute nell'applicazione dei contributi, a norma del terzo comma dell'art. 9 del presente regolamento.

Per i segretari comunali e per i dipendenti di istituti di istruzione di cui all'art. 11 del Testo unico, la prova dell'avvenuto versamento dei contributi al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è a carico dei suddetti o dei loro eredi. In mancanza di tale prova l'amministrazione del Fondo determina la somma da rimborsare in base alle risultanze delle proprie scritture.

Art. 73.

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e gli uffici che intervengono nella esecuzione degli atti di cessione di stipendi o salari non possono fornire notizie riguardanti gli atti medesimi a qualsiasi persona od istituto, all'infuori del cedente o del cessionario, anche se investiti di speciale rappresentanza.

Qualsiasi notizia o comunicazione deve essere data per iscritto al cedente o alla sede centrale dell'istituto cessionario, in conformità alle risultanze degli atti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per l'interno
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per la grazia e giustizia* GRANDI

Il Ministro per le corporazioni RICCI — *Il Ministro per i lavori pubblici* GORLA

REGIO DECRETO 12 maggio 1942-XX, n. 709.

Requisiti per l'ammissione alla Regia Accademia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che detta norme relative ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi statali;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino a tutto l'anno 1942-XXI è data facoltà al Ministro per l'aeronautica di ammettere ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari presso la Regia Accademia aeronautica i giovani che, essendo in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dal relativo bando, non abbiano ancora conseguito, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle documentate domande, il titolo di studio richiesto, purchè possano conseguirlo nella sessione autunnale dell'anno stesso in cui ha luogo il concorso.

L'ammissione nella Regia Accademia aeronautica di detti giovani, qualora siano classificati nel numero dei posti messi a concorso, resta in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di studio nella sessione di esame predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, *foglio* 110 — MANCINI

REGIO DECRETO 28 maggio 1942-XX, n. 710.

Modificazioni al regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato col R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduto l'art. 344 del testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Veduto il regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato col R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1138;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 39 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato col Regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, è sostituito dal seguente:
« L'esenzione stabilita dall'art. 29, n. 5, del testo unico, modificato dall'art. 1, lettera *a*), del R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 338, è ammessa per i materiali adoperati dalle Amministrazioni dello Stato e dalla Croce Rossa nelle costruzioni, rifacimenti e riparazioni di edifici eseguiti a totale spesa delle stesse, anche se i lavori siano effettuati in appalto ».

Art. 2.

Gli articoli 303, 304, 305 e 306 del regolamento indicato al precedente art. 1, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 303. — Gli appaltatori che alla scadenza dei rispettivi appalti riassumono comunque le stesse gestioni, sono tenuti a confermare il personale in servizio nelle medesime, che non sia stato licenziato, per motivi ad esso imputabili, prima della scadenza del contratto in corso e che risulti iscritto almeno da tre mesi al fondo di previdenza di cui al successivo art. 316 alla data di aggiudicazione o del conferimento, in qualunque modo avvenuto, della gestione.
Art. 304. — I nuovi appaltatori e quelli che già conducono altra gestione, possono sostituire con l'opera propria o con personale di loro fiducia, il direttore e il ricevitore della gestione.
Tale facoltà non è ammessa nelle gestioni con unico agente, anche se questi cumula, con le proprie, le funzioni e la qualifica di ricevitore.
Art. 305. — Il personale confermato ha diritto di congiungere a tutti gli effetti il servizio ininterrottamente prestato con quello che presterà.
Art. 306. — Presso ogni Prefettura verranno formati appositi elenchi del personale in servizio nelle gestioni delle imposte di consumo, distinto in tante categorie quante sono quelle previste dal contratto collettivo di lavoro e con la indicazione della gestione alla quale i dipendenti sono addetti.
Alla formazione degli elenchi, alle variazioni e al controllo degli stessi, sarà addetta una speciale Commissione di tre membri nominati: uno dalla Federazione nazionale fascista dei servizi tributari, uno della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette e da appaltatori delle imposte di consumo, ed il terzo, che la presiede, dal prefetto.
La iscrizione negli elenchi del personale in servizio dovrà essere effettuata entra tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.
Analoghi elenchi, formati dalla Commissione di cui al secondo comma, ma tenuti dagli Uffici di collocamento istituiti presso le delegazioni provinciali della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, saranno compilati per il personale disoccupato in possesso dei prescritti requisiti di idoneità all'esercizio delle particolari funzioni. L'iscrizione in tali elenchi ha luogo, in qualunque momento ed a richiesta degli interessati, con norme che saranno emanate dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'interno. L'aggiornamento degli elenchi avverrà al massimo ogni trimestre.
Ferme restando le condizioni di priorità riconosciute dalle vigenti disposizioni a favore dei minorati ed orfani di guerra o della causa fascista e dei capi di famiglie numerose, per l'assunzione di nuovo personale, l'appaltatore, quando non possa provvedere direttamente con personale disponibile in altra gestione a lui appaltata e sempre che non trattisi del direttore della gestione, deve rivolgersi all'Ufficio di collocamento e scegliere il personale occorrente negli elenchi dei disoccupati di cui al precedente comma.

Art. 3.

L'art. 307 del regolamento indicato al precedente art. 1, è sostituito dal seguente:
Art. 307. — Per conseguire l'abilitazione alle funzioni di agente delle imposte di consumo i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
1) aver compiuto 18 anni di età;
2) essere cittadino dello Stato; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;
3) essere di sana e robusta costituzione fisica da provarsi mediante certificato del medico condotto comunale;
4) aver sempre tenuta buona condotta morale e politica e non essere mai incorso in una delle condanne previste dall'art. 81, n. 3, del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, sugli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza;
5) essere iscritto, a seconda dell'età del candidato, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento;
6) essere fornito di diploma di istituto d'istruzione dell'ordine medio o di titolo equipollente secondo gli ordinamenti anteriori alla legge 1° luglio 1940, n. 899;
7) aver sostenuto, con buon esito, un esame di idoneità nelle seguenti materie:
a) legge e regolamento sulle imposte di consumo;
b) aritmetica pratica: le quattro operazioni, la regola del tre, il sistema metrico decimale;
c) nozioni elementari di diritto amministrativo e corporativo.

Art. 4.

Gli articoli 308, 309, 310 e 311, dello stesso regolamento indicato al precedente art. 1 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 308. — L'esame è scritto ed orale. Il primo consiste in un tema sulla materia di cui al n. 7, lettera *a*), dell'articolo precedente e vale anche per giudicare del modo di comporre del candidato. Il secondo verte su tutte le materie contemplate al n. 7 dell'articolo stesso.
Art. 309. — Le domande di ammissione agli esami debbono essere presentate alla prefettura della provincia di residenza del candidato entro il 15 ottobre di ciascun anno e devono essere corredate dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti dai numeri da 1 a 6 dell'art. 307.

Art. 310. — Gli esami, salvo che non sia disposto diversamente, di concerto fra i Ministri per le finanze e per l'interno, sono tenuti annualmente, nel mese di novembre, presso la prefettura della provincia.

La Commissione esaminatrice è composta dal vice prefetto o dall'ispettore provinciale, che la presiede; da un vice intendente o da un segretario capo dell'Intendenza di finanza; dal direttore dall'Ufficio delle imposte di consumo del Comune capoluogo della provincia; da due membri designati, con particolare riguardo alla loro competenza in materia di imposte di consumo, l'uno dalla Federazione nazionale fascista dei servizi tributari, l'altro dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette e da appaltatori delle imposte di consumo.

Per conseguire la idoneità occorre riportare in ciascuna prova, tanto in quella scritta come in quella orale, almeno sei punti sui dieci di cui dispone ciascun membro della Commissione.

Art. 311. — A coloro che hanno conseguita la idoneità, la Prefettura rilascia un certificato di abilitazione, con la indicazione del complessivo numero di voti riportato dall'aspirante.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 109. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 maggio 1942-XX.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giangaetano Fogaccia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1942-XX con cui il fascista Giangaetano Fogaccia viene nominato Segretario federale «comandato» con incarichi speciali;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giangaetano Fogaccia per la carica di Segretario federale «comandato» con incarichi speciali e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 29 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

(2624)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 25 giugno 1942-XX.

Sostituzione, con un liquidatore, dei liquidatori attualmente in carica nella Cassa rurale ed artigiana di Perfugas (Sassari) e nomina di tre sindaci della Cassa rurale di Quisca nel Collio, con sede nel comune di San Martino Quisca (Gorizia).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale ed artigiana di Perfugas, con sede nel comune di Perfugas (Sassari), azienda che trovasi in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi del cennato art. 86-*bis* alla nomina del Collegio sindacale della Cassa rurale di Quisca nel Collio, con sede nel comune di San Martino Quisca (Gorizia), in liquidazione;

Decreta:

Il dott. Attilio Martinez fu Filippo è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Perfugas, con sede nel comune di Perfugas (Sassari), in sostituzione degli attuali liquidatori.

I signori Giovanni Marussi fu Antonio, Antonio Benedetto Cimcic fu Antonio e Antonio Moderc fu Antonio sono nominati sindaci della Cassa rurale di Quisca nel Collio, con sede nel comune di San Martino Quisca (Gorizia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1942-XX

MUSSOLINI

(2625)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 giugno 1942-XX.

Nomina di sei membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'art. 22 dello statuto dell'Istituto Mobiliare Italiano, con sede in Roma, approvato con R. decreto 25 novembre 1940-XVIII, n. 1955;

Veduto il parere espresso dal Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista dal comma secondo dell'art. 14 del sopracitato Regio decreto-legge;

Decreta:

I signori Balella prof. dott. Giovanni, direttore generale della Confederazione fascista degli industriali; Bonanni dott. Leonida, direttore generale della Cassa depositi e prestiti; Dall'Armi Giuseppe, direttore generale Affari economici e finanziari al Ministero dell'Africa Italiana; Grassi dott. Paolo, direttore generale del Tesoro; Ingianni generale Giulio, Senatore del Regno, direttore generale della Marina mercantile; e Landi prof. dott. Giuseppe, Consigliere nazionale, presidente della Confederazione fascista lavoratori dell'industria, sono nominati consiglieri di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano, con sede in Roma, per gli esercizi 1942-43 e 1943-44.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1942-XX

MUSSOLINI

(2626)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1942-XX.

Revoca del provvedimento di sequestro e sottoposizione a liquidazione della S. A. Burroughs, con sede a Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1942-XX, con il quale fu sottoposta a sequestro la S. A. Burroughs, con sede a Milano, e fu nominato sequestratario il dott. Ludovico Moroni;

Considerato che la detta azienda trovasi in liquidazione volontaria dal 15 ottobre 1940-XVIII;

Vista la relazione del sequestratario;

Considerato che è opportuno porre in liquidazione la predetta Società;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale in data 20 febbraio 1942-XX, con il quale la S. A. Burroughs, con sede a Milano, fu sottoposta a sequestro.

La Società stessa è posta in liquidazione ed è nominato liquidatore il dott. Ludovico Moroni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2573)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della ditta Costantino Kechagiopoulos, con sede a Zara, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Costantino Kechagiopoulos, con sede a Zara, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità greca;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Decreta:

La ditta Costantino Kechagiopoulos, con sede a Zara, è sottoposta a sequestro, ed è nominato sequestratario il gr. uff. avv. Giovanni Lubin.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2576)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1942-XX.

Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Società anonima Italo Americana per il commercio pelliccerie, con sede a Milano.

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 14 febbraio 1942-XX, n. 11;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima Italo Americana per il commercio pelliccerie, con sede in Milano, posta sotto sequestro con decreto in data 17 ottobre 1940;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i possessori delle azioni della Società anonima Italo Americana per il commercio pelliccerie dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario Cons. naz. Gabriele Parolari, presso la sede della Società in Milano, via S. Paolo n. 8.

Nell'espletamento del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 31 agosto 1939-XVII, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » e « Il Popolo d'Italia » di Milano.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sequestratario della Società anonima Italo Americana per il commercio pelliccerie, Cons. naz. Gabriele Parolari.

Roma, addì 31 maggio 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(2575)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1942-XX.
Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Giuseppe Ousset, con sede a Roma, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1940 con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Giuseppe Ousset, con sede a Roma;

Vista la lettera del Ministero degli affari esteri numero 17718 del 19 maggio 1942-XX;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La ditta Giuseppe Ousset, con sede a Roma, già assoggettata a sequestro, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il gr. uff. Cesare De Bernardis.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del titolare e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2577)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1942-XX.
Disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e della immissione al consumo dei legumi secchi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Decreta:

Art. 1.

I legumi secchi: fagioli, piselli, ceci, lenticchie e cicerchie, prodotti o importati nel Regno, sono vincolati a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per effetto del vincolo, di cui al precedente comma, la merce predetta non può essere ceduta o alienata, sotto qualsiasi forma, se non sulla base della disciplina stabilita nel presente decreto.

Dei contratti, stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono validi soltanto quelli stipulati in esecuzione della disciplina, di cui al decreto Ministeriale 24 settembre 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 229 del 27 settembre 1941-XIX.

Art. 2.

Si intendono svincolati, con la loro graduale utilizzazione, i quantitativi di legumi secchi destinati all'alimentazione dei produttori e dei conviventi a carico e quelli occorrenti per le semine, nelle misure massime che saranno successivamente stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ciascun legume.

Art. 3.

I produttori e i detentori dei prodotti vincolati hanno l'obbligo di custodirli e rispondono dell'osservanza del vincolo sino al conferimento agli organi incaricati.

I prodotti vincolati non possono essere consumati, occultati o distrutti, nè possono essere asportati dai luoghi di produzione e di conservazione, tranne che per le autorizzate destinazioni.

Essi sono sottoposti al controllo degli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

E' fatto obbligo ai produttori di legumi secchi, di cui al precedente art. 1 di denunziare entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto la consistenza dei prodotti già raccolti, detenuta alla mezzanotte della data predetta.

Per la produzione ottenuta successivamente, dovrà essere presentata, entro il 5 di ogni mese, denuncia dei quantitativi prodotti nel mese precedente.

Le denuncie di cui ai precedenti comma debbono essere presentate ai podestà dei Comuni nel cui territorio sono prodotti o depositati i legumi secchi, su modelli che dovranno essere ritirati dai Comuni stessi.

I podestà dei Comuni debbono trasmettere, entro tre giorni dalla scadenza dei termini di presentazione, le denuncie di cui trattasi alle Cereagricole provinciali, che ne comunicheranno i dati riassuntivi al Consorzio nazionale cereagricole.

Per ciascun prodotto e per ciascuna Provincia, a cura del predetto Consorzio, mensilmente, viene compilato e trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed all'Ente economico dell'ortofrutticoltura un elenco riassuntivo dei quantitativi dei generi denunciati a termini dei comma 1° e 2° del presente articolo.

Gli importatori dei legumi secchi, vincolati a termini del presente decreto, hanno l'obbligo di denunciare direttamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 5 di ogni mese, i quantitativi di detti prodotti importati nel Regno durante il mese precedente.

Art. 5.

I prodotti vincolati debbono essere conferiti, nei modi, nei luoghi e nei termini che vengono stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste mediante avvisi pubblicati negli albi pretori dei Comuni o con altri mezzi atti a portarli a conoscenza degli interessati.

Il conferimento si perfeziona col rilascio del relativo bollettino, anche se il prodotto resta temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori anzichè essere materialmente trasferito nei magazzini dell'Ente raccoglitore.

Art. 6.

Il Consorzio nazionale cereagricole è incaricato della raccolta dei legumi secchi, la quale è vietata a chiunque non sia in possesso di speciale documento di riconoscimento rilasciato dal Consorzio predetto e vistato dalla Sezione provinciale dell'alimentazione.

Gli Uffici provinciali dell'Ente economico dell'ortofrutticoltura hanno il compito di controllare la produzione dei legumi secchi vincolati e di assistere gli Enti raccoglitori nella identificazione delle disponibilità.

La destinazione degli anzidetti prodotti è curata dallo stesso Consorzio nazionale cereagricole in base ad appositi piani di assegnazione predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'immissione al consumo dei contingenti provinciali dei legumi secchi viene effettuata in base a piani di distribuzione predisposti dall'Ufficio provinciale di distribuzione ed approvati dalla Sezione provinciale dell'alimentazione.

Art. 7.

E' abrogato il decreto Ministeriale 24 settembre 1941-XIX ed ogni altra disposizione che comunque contrasti con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 8.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(2627)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si comunica che in data 28 giugno 1942-XX è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1942-XX, n. 645, riflettente disposizioni concernenti gli atti di alienazione costitutivi o traslativi di diritti reali sui beni immobili situati nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia.

(2634)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 27 giugno 1942-XX alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1942-XX, n. 438, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

(2635)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi delle pelli conciate di coniglio.

Con provvedimento P. 355 del 15 giugno 1942-XX, il Ministero delle corporazioni, con riferimento alla circolare P. 161 dell'8 novembre 1941 relativa ai prezzi delle pelli di coniglio, ha determinato come segue i prezzi delle corrispondenti pelli conciate:

Fodera naturale scelta unica	L. 0,60	al dmq.
Fodera pigmentata	» 0,75	»
Tomaia stampata liscia 1ª scelta	» 1,20	»
Tomaia stampata liscia 2ª scelta	» 1,10	»
Tomaia scamosciata 1ª scelta	» 1,40	»
Tomaia scamosciata 2ª scelta	» 1,20	»

Per gli articoli colorati è consentita la maggiorazione di centesimi 5 sui prezzi suddetti.

(2578)

Prezzi massimi di vendita delle pelli ovine e caprine salate secche

Con provvedimento P. 353 del 15 giugno 1942-XX, il Ministero delle corporazioni ha stabilito come appresso i prezzi massimi delle pelli *salate* non previste nella circolare 267 del 10 marzo 1942:

Capre	L. 37,30	il Kg.
Agnelloni	» 28,55	»
Montoni	» 25,90	»

(2579)

Riassunto del provvedimento P. 372 del 25 giugno 1942-XX relativo ai prezzi del pelo di coniglio angora

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 372 del 25 giugno 1942-XX, ha determinato i seguenti prezzi massimi del pelo di coniglio d'angora per le diverse qualità:

1ª *qualità*. — Pelo di coniglio d'angora, bianchissimo, soffice, brillante, assolutamente privo di sostanze estranee, di lunghezza superiore ai 7 cm., L. 500 a kg.

2ª *qualità*. — Pelo di coniglio d'angora, bianchissimo, soffice, brillante, assolutamente privo di sostanze estranee, di lunghezza variabile dai 5 ai 7 cm., L. 450 a kg.

3ª *qualità*. — Pelo di coniglio d'angora, di lunghezza dai 3 ai 5 cm., pulito, assolutamente privo di materie estranee. (In questa categoria viene compreso anche il pelo di soggetti giovani, pulito, bianco, privo di materie estranee e quello degli adulti della lunghezza delle categorie precedenti, sucido ma non feltrito), L. 375 a kg.

4ª *qualità*. — Pelo di coniglio d'angora scarto, sucido e feltrito, ma libero da materie estranee, L. 125 a kg.

Detti prezzi debbono intendersi validi per chilo di merce netta resa franco stabilimento filatore, pagamento contanti.

Non sono ammesse denominazioni diverse da quelle adottate nel presente provvedimento.

(2580)

Riassunto del provvedimento P. 362 del 19 giugno 1942-XX relativo ai prezzi dei filati di seta tratta misti con raion

In relazione ai prezzi fissati per la seta tratta greggia, con decreto Ministeriale 16 giugno 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 13 giugno 1942-XX, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 362 del 19 giugno 1942-XX, ha determinato i seguenti prezzi massimi di vendita dei filati misti di seta tratta e di raion alla viscosa o cuprammoniacale:

a) *Filato misto seta titolo* 40 *denari* torsione trama, minimo 1200 giri, contenuto complessivo in bozzima 5/5,50 % composto con un capo di seta tratta greggia qualità super speciale, garanzia 90 % al seriplano 1929, titolo 13/15 denari, ed un capo di raion cuprammoniacale titolo 25 denari: Prezzo massimo di vendita dal produttore all'industriale utilizzatore, franco destino, L. 262,60 a kg.;

b) *Filato misto seta titolo* 65 *denari* torsione trama, minimo 1200 giri, contenuto complessivo in bozzima 3/3,50 %, composto con un capo di seta tratta greggia, qualità super speciale, garanzia 90 % al seriplano 1929, titolo 13/15 denari ed un capo di raion cuprammoniacale titolo 50 denari: Prezzo massimo di vendita dal produttore all'industriale utilizzatore, franco destino, L. 181,85 a kg.;

c) *Filato misto seta titolo* 75 *denari* torsione trama, minimo 1200 giri, contenuto complessivo in bozzima 2,6/3,1 % composto con un capo di seta tratta greggia, qualità super speciale, garanzia 90 % al seriplano 1929 titolo 13/15 denari ed un capo di raion viscosa titolo 60 denari: Prezzo massimo di vendita dal produttore all'industriale utilizzatore, franco destino, L. 134,05 a kg.;

d) *Filato misto seta titolo* 96 *denari* torsione trama, minimo 1200 giri, contenuto complessivo in bozzima 3/3,5 %, composto con un capo di seta tratta greggia. qualità super speciale, garanzia 90 % al seriplano 1929, titolo 20/22 denari ed un capo di raion viscosa titolo 75 denari: Prezzo massimo di vendita dal produttore all'industriale utilizzatore, franco destino, L. 137,65 a kg.

I prezzi suddetti sono comprensivi dell'onere per imposta di fabbricazione sulla quota di raion di cui sono composti, nonchè delle spese di imballo e spedizione del prodotto franco destino, e si riferiscono alla condizione pagamento a contanti, materiale di « confezione » a rendere.

Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(2581)

Riassunto del provvedimento P. 350 del 10 giugno 1942-XX relativo ai prezzi massimi delle calze non tipo

Con provvedimento P. 350 del 10 giugno 1942-XX, il Ministero delle corporazioni ha stabilito che a partire dal 1° settembre p. v., i commercianti al dettaglio non potranno vendere calze non tipo da donna a prezzi superiori a quelli ufficialmente fissati per le calze-tipo, alle quali quelle non tipo possono assimilarsi per le loro caratteristiche di fabbricazione.

Le calze non tipo, non assimilabili a quelle tipo perchè aventi caratteristiche migliori di quelle stabilite per queste ultime, non potranno vendersi al diretto consumatore a prezzi superiori ai massimi seguenti:

a) Calze di pura seta, fabbricate su macchine rettilinee (Cotton), L. 46 per paia;

b) Calze di pura seta, fabbricate su macchine circolari, L. 30 per paia;

c) Calze di pura seta con orli e rinforzi non di seta, fabbricate su macchine rettilinee (Cotton), L. 34 per paia;

d) Calze di pura seta, con orli e rinferzi non di seta, fabbricate su macchine circolari, L. 25 per paia;

e) Calze di seta miste, fabbricate su macchine rettilinee (Cotton), L. 25 per paia;

f) Calze di seta miste, fabbricate su macchine circolari, L. 15 per paia;

g) Calze di tutto bemberg, fabbricate su macchine rettilinee (Cotton), L. 13,90 per paia;

h) Calze di tutto bemberg, fabbricate su macchine circolari, L. 8,70 per paia;

i) Calze di raion, fabbricate su macchine rettilinee (Cotton), L. 11,90 per paia;

l) Calze di tutto raion, fabbricate su macchine circolari, L. 6,65 per paia,

m) Calze di tutto rigenerato o cascami vari, fabbricate su macchine circolari, L. 6,50 per paia.

(2582)

Riassunto del provvedimento P. 374 del 25 giugno 1942-XX relativo all'applicazione della circolare P. 298 - Pelli per pellicceria.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 374 del 25 giugno 1942-XX, in merito all'applicazione della circolare P. 298 del 16 aprile 1942-XX, nei riguardi della vendita delle pelli per pellicceria, ha precisato che:

a) nella voce « pelli per pellicceria » contemplata nella tabella « B » allegata alla circolare medesima, devono intendersi comprese soltanto le pelli pronte per l'impiego nella confezione di pellicceria e cioè pelli già conciate, tinte, classificate e mazzettate;

b) l'azienda che venda pelli per pellicceria limitandosi ad effettuare solamente le operazioni di classifica e mazzettatura, è tenuta ad applicare le disposizioni della circolare P. 298.

In tal caso l'azienda medesima dovrà essere in condizione di dimostrare agli organi di controllo che il ricavo ottenuto o ottenibile dalla vendita delle singole mazzette corrisponde al costo di acquisto della partita in monte, aumentato del margine che l'azienda stessa percepiva al 30 luglio 1940-XVIII, a remunerazione della sua opera e delle spese sostenute.

(2583)

Riassunto del provvedimento P. 373 del 25 giugno 1942-XX relativo al divieto di vendita tra grossista e grossista

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P 373 del 25 giugno 1942-XX ha precisato che, ai fini dell'applicazione del comma 2 della circolare P. 298 del 16 aprile 1942-XX, e del comma 2 della circolare P. 307 del 25 aprile 1942-XX, il divieto di vendita tra grossista e grossista non si applica nel caso che il grossista venditore sia importatore diretto della merce oggetto della vendita.

Detto importatore non potrà vendere a prezzi superiori a quelli bloccati o a quelli eventualmente fissati dal Ministero delle corporazioni successivamente al 30 luglio 1940-XVIII.

(2584)

Riassunto del provvedimento P. 363 del 19 giugno 1942-XX relativo alla stampigliatura sul marocchino dei cappelli-tipo.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 363 del 19 giugno 1942-XX, ha disposto che tutte le indicazioni — prescritte dal punto 6) del provvedimento P. 285 del 28 marzo 1942-XX, relativo ai cappelli tipo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 1942-XX — vengano riportate, oltre che mediante decalcomania nell'interno di ciascun cappello, anche mediante stampigliatura a secco sul marocchino del cappello stesso.

(2585)

Riassunto del provvedimento P. 361 del 19 giugno 1942-XX relativo ai prezzi dei filati di seta fioretto

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 361 del 19 giugno 1942-XX, ha determinato i seguenti prezzi massimi dei filati di seta fioretto (chappe):

a) filato di seta fioretto « sublime » base tit. 200/2, L. 270 a kg.;

b) filato di seta fioretto « corrente » base tit. 140/2, L. 257 a kg.;

c) filato cordonetto di seta fioretto « sublime », base titolo 50/3, L. 280 a kg.

Per il filato di cui alle lettere a) e b) di titolo inferiore a quello base, si applica una regressione di L. 0,50 per ogni dieci numeri sino al titolo 50.

Per i filati di cui alla lettera c) di titolo superiore a quello base è ammessa una maggiorazione di cinquanta centesimi per ogni dieci numeri, sino al titolo 120 compreso, e di lire una per ogni dieci numeri dal titolo 120 in poi.

(2586)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengono rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	382759 Solo per la proprietà	Merlo Giovanni, Edoardo ed Enrico di Federico, minori sotto la patria potestà del padre, residenti in Armo (Porto Maurizio) e figli nascituri maschi dallo stesso Merlo Federico di Gian Pietro, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore del detto Merlo Federico di Gian Pietro . . . . L.	175 —
P. R. 3,50 %	166587	Brancaccio Rosina di Antonio, moglie di Giovanni Granozio, dom. in Giffoni Sei Casali (Salerno), con vincolo dotale . . . . »	924 —
Cons. 3,50 % (1906)	825709 Solo per la proprietà	Pollone Luciano di Enrico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, l'usufrutto spetta a Darbesio Amelia . . . . »	3500 —
P. R. 3,50 %	254017 Solo per la proprietà	Come sopra . . . . »	4900 —
Id.	272868 Solo per la proprietà	Pollone Luciano di Enrico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, l'usufrutto spetta a Darbesio Amelia . . . . »	507,50
Cons. 3,50 % (1906)	627881 Solo per la proprietà	Vece Ugo fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre Galiani Clementina, dom. a Penta, con usufrutto vitalizio a Galiani Clementina di Matteo . »	52,50
Id.	298779 Solo per la proprietà	Anselmi Nicola di Nicola, dom. a Deiva (Genova), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Anselmi Geronima di Nicola, ved. di Paolo Bollo, dom. a Deiva (Genova) . . . . »	350 —
Rendita 5 %	160636 Solo per la proprietà	Luongo Rita ed Anna fu Vincenzo, minori sotto la patria potestà della madre Craparelli Giulia di Francesco, ved. Luongo Vincenzo, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di quest'ultima . . . »	165 —
P. R. 3,50 %	126076	Costa Aurelia di Giovanni, moglie di Buono Salvatore, dom. a Genova, vincolata per dote . . . . . »	350 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano stati opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2516)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I° PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 1° luglio 1942-XX - N. 121

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,47	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,25
Id. 3,50 % (1902)	82,70
Id. 3 % lordo	61,875
Id. 5 % (1935)	94,825
Redimib. 3,50 % (1934)	84,025
Id. 5 % (1936)	96,15
Id. 4,75 % (1924)	496,225
Obblig. Venezie 3,50 %	96,65
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,95
Id. 4 % (15-12-43)	98,75
Id. 5 % (1944)	99,05
Id. 5 % (1949)	97,775
Id. 5 % (15-2-50)	97,475
Id. 5 % (15-9-50)	97,625

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avvisi di rettifica

Nell'elenco n. 23 per rettifiche di intestazione di titoli del Debito pubblico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 in data 23 maggio 1942-XX il nominativo *Rebles* Michele riferibile al titolo del P. R. 3,50 % (1934) n. 66163 deve intendersi rettificato in *Robles* Michele.

Nell'elenco per diffide per smarrimento di certificati di rendita pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 25 maggio 1942, n. 123, il nominativo *Giovannardi* Tito riferibile al titolo del P.R. 3,50 % n. 15605 deve intendersi rettificato in *Giovanardi* Tito.

Nell'elenco n. 24 per rettifiche di intestazione di titoli del Debito pubblico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 18 maggio 1942-XX, n. 143, il nominativo *Pietro Giuseppe* riferibile ai titoli del Consolidato 3,50 % (1906) e 3,50 % (mista) numeri 731558, 3863 e 6731 deve intendersi rettificato in *Giuseppe*.

(2595)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Terni

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 27 settembre 1939-XVII, con il quale è stato nominato il commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Terni, con sede in Terni, a sensi dell'art 64 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Considerato che con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 1° aprile 1941-XIX, è stato approvato il nuovo statuto del suddetto Monte e che pertanto è il caso di porre fine alla cennata gestione provvisoria dell'azienda, facendo luogo alla regolare costituzione del Consiglio di amministrazione di essa;

Dispone:

I signori gr. uff. avv. Lorenzo Morelli e avv. Achille Zingarelli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Terni, con sede in Terni, per il quadriennio 1942-1945.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1942-XX

V. AZZOLINI

(2550)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Terni

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Terni, con sede in Terni, approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 1° aprile 1941-XIX;

Dispone:

Il cav. rag. Valentino Piacentini è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Terni, con sede in Terni, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1944-XXIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1942-XX

V. AZZOLINI

(2551)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «San Giacomo», in liquidazione, con sede in Villarosa (Enna).

Nella seduta tenuta il 4 giugno 1942-XX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «San Giacomo», in liquidazione, con sede in Villarosa (Enna), il cav. Salvatore Curione fu Apollonio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(2480)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1937-XVI, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti della causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza, a parità di merito, per l'ammissione ai pubblici impieghi convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, e successive modificazioni,

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 (convertito in legge 14 maggio 1936-XIV n. 981), circa l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18, convertito nella legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, circa l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti di caduti delle provvidenze in vigore pei reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n 610;

Visto il R decreto 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 concernente provvedimenti per la difesa della razza, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, contenente nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, concernente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto 11 ottobre 1941-XIX, del DUCE, che autorizza a bandire concorsi per ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1942-XX;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 24318.19520-15 in data 17 settembre 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°).

Altri sette posti di vice segretario in prova sono riservati a favore dei chiamati alle armi per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o naturalizzazione cittadini italiani; possono per altro, partecipare al concorso anche i cittadini albanesi e sanmarinesi, purchè in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente bando;

b) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti;

c) essere in possesso di laurea in giurisprudenza, oppure in economia e commercio, oppure in scienze politiche, oppure in scienze economiche e marittime, rilasciate dal Regio istituto superiore navale di Napoli, oppure in scienze diplomatiche e consolari (rilasciata dal Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia o dalla Regia università di Napoli), oppure di laurea diversamente denominata rilasciata secondo il precedente ordinamento scolastico dalle Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche o dai Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali o dal Reale istituto di scienze sociali e politiche di Firenze;

d) avere compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30;

e) risultare di buona condotta pubblica e privata;

f) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile.

Dal concorso sono escluse le persone appartenenti alla razza ebraica le donne e coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti esami per l'ammissione nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato:

a) ad anni 35:

per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio stesso;

per i legionari fiumani;

per coloro che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284;

per coloro che abbiano partecipato in reparti operanti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, hanno partecipato a relative operazioni militari;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

b) ad anni 39:

per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi dal 16 gennaio 1935 (giusta R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111), ovvero per gli invalidi in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali tutti siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle vigenti norme;

per i decorati al valor militare o per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Il limite massimo di anni 30 di cui all'art. 2, eventualmente aumentato in conformità delle precedenti lettere *a*) e *b*), è aumentato altresì:

1) di anni quattro:

per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

per coloro che oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

2) di anni due per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni a favore dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

I benefici di cui ai suddetti numeri 2 e 3 circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, si cumulano fra di loro, nonchè con gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 6, corredata dai prescritti documenti, nonchè dai documenti relativi a titoli preferenziali, dovrà essere indirizzata al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personali civili) e pervenire entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tuttavia ai candidati ammessi alle prove orali è fatta salva la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto.

Gli aspiranti che risiedano nelle località dell'Africa italiana, dell'Egeo, dell'Albania o all'estero, possono presentare nel suddetto termine la sola domanda (nella quale dovranno però precisare, oltre a tutte le indicazioni di cui al seguente comma, le loro complete generalità, nonchè la loro abituale residenza nel Regno), facendo pervenire i documenti necessari non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine stesso.

E' consentito esclusivamente, agli aspiranti che dimostrino (con regolare dichiarazione rilasciata dall'autorità militare competente) di essere chiamati alle armi di far pervenire al Ministero entro il suddetto termine di 90 giorni la sola domanda, salvo a corredarla dei prescritti documenti non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) specificare il loro preciso recapito.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

b) dichiarare sotto la propria personale responsabilità di non appartenere alla razza ebraica;

c) dichiarare se siano celibi o coniugati;

d) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio;

e) dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici nel Regno e nelle località dell'Africa italiana, dell'Egeo e dell'Albania;

f) indicare, limitatamente a coloro che siano provvisti di libretto ferroviario per gli impiegati dello Stato, il numero del libretto stesso e l'Amministrazione che l'ha rilasciato;

g) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, di data posteriore al 10 marzo 1939-VII, rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita);

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 4 di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal podestà oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza o rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato penale generale su carta da bollo da L. 12 di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal competente procuratore del Re;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, regolarmente aggiornato, per coloro che abbiano prestato servizio militare, rispettivamente, come ufficiali o come sottufficiali e militari di truppa annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita delle prescritte marche da bollo da L. 8 annullate dall'Ufficio del registro (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

Per coloro che siano stati dichiarati abili arruolati ma che non abbiano ancora prestato servizio militare, per i rivedibili e per i riformati, basterà presentare il certificato di esito di leva.

I candidati invece che non abbiano concorso all'esito di leva, dovranno presentare un certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal podestà del Comune del luogo di nascita e vistato dal prefetto;

6) diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo, debitamente legalizzato, oppure certificato in carta legale, vistato dal rettore dell'università da cui è stato rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato a richiesta del Ministero, col relativo diploma di laurea;

7) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, debitamente legalizzato, rilasciato dalle competenti autorità municipali. I celibi sono dispensati dal presentare tale documento;

8) certificato di matrimonio su carta da bollo da L. 4, che dovrà essere presentato dai candidati coniugati, dal quale risulti se sia stato contratto o meno matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto-legge;

9) certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4 di data non anteriore a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista oppure ai Gruppi universitari fascisti con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sammarinese; quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto documento.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale e vistato dall'Eccellenza il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del P.N.F., o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F. appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Se-

gretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Coloro che non siano iscritti al P.N.F., ma che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni emanate dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, possono essere ammessi ai concorsi in parola, a condizione che dimostrino, con apposito certificato di avere richiesto l'iscrizione.

Detti candidati, qualora risultino vincitori, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F.;

10) certificato medico su carta da bollo da L. 4, di data non anteriore a quella del presente decreto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno invece un certificato dell'ufficio sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità giusta l'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e della forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendono idonei a coprire l'impiego civile di ruolo;

11) fotografia di data recente con la firma del candidato autenticata da notaio o dal podestà, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario per impiegati statali è dispensato dal produrre la fotografia, nella domanda dovrà però accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che l'ha rilasciato. Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

12) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di merito — i titoli di preferenza di cui all'art. 12 che segue.

Coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista, debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata dal Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato dell'Eccellenza il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari, attestante che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

Art. 6.

Le indicazioni contenute negli articoli 4 e 5 del presente bando, relative alle tasse di bollo, sono soggette ad aggiornamento per eventuali successive modificazioni delle leggi sul bollo.

I candidati che presentano i documenti in carta libera, dovranno esibire il certificato di povertà rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza. Detto certificato però non esime dall'obbligo di presentare la domanda in carta da bollo da L. 6.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, o dai notai del distretto notarile di Roma e Velletri.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 7, e 10; essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare civile munita dalle prescritte marche da bollo.

Gli ufficiali, in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 10 ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la predetta loro qualità di militari.

I candidati che siano ufficiali della Milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 10, qualora presentino una attestazione, in carta legale, rilasciata dall'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Art. 7.

Gli aspiranti cittadini albanesi allegheranno alle domande di ammissione al concorso, che dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica entro il termine di cui al precedente art. 4, i documenti corrispondenti a quelli richiesti dal precedente art. 5 del bando per i cittadini italiani.

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere qualsiasi altro documento ad integrazione.

Tali documenti dovranno essere rilasciati in carta da bollo, legalizzati, autenticati e vidimati secondo le prescrizioni dei vigenti ordinamenti dello Stato Albanese per i documenti da inviare ad autorità, istituti o enti fuori del Regno di Albania.

Art. 8.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 corredate dai prescritti documenti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia, l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere, caso per caso, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

E' ammesso il riferimento a documenti presentati a questo Ministero per altri concorsi e non scaduti di data rispetto a quella prescritta dal presente bando, ad eccezione però della fotografia e del certificato medico.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 9.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936 e in dipendenza dell'attuale guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante un certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale. In questo ultimo caso, l'attestazione rilasciata dalla Opera sopracennata, deve indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'inscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e deve essere munita della vidimazione da parte della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18, coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, coloro che in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, abbiano partecipato alle relative operazioni militari e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o di assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 dovranno provare tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936 o in dipendenza dell'attuale guerra, i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato debitamente legalizzato, dal podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

I soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione stessa.

Art. 10.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione a tale riguardo, è insindacabile.

Il Ministero, dopo aver assunto le maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva altresì il diritto, in qualunque stadio del concorso di escludere il candidato senza addurre il motivo.

Anche a tale riguardo, il provvedimento dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 11.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 12.

Gli esami avranno luogo in Roma, e ove occorra, presso i Comandi di aeronautica di Tripoli, Tirana e Cagliari, nei giorni e nelle ore di cui sarà data tempestiva comunicazione, a mezzo raccomandata e per telegrafo, a ciascun candidato ammesso. Quella orale si effettuerà in Roma presso il Ministero dell'aeronautica.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione aeronautica.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale in base al programma seguente e si svolgeranno con le modalità di cui al capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

Prove scritte:

1. Diritto civile e commerciale;
2. Diritto costituzionale e amministrativo;
3. Scienza della finanza ed economia politica corporativa.

Prove orali:

Materie delle prove scritte;
Diritto sindacale e corporativo;
Istituzione di diritto internazionale;
Legislazione aeronautica;
Elementi di statistica;
Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Lingua estera obbligatoria a scelta del candidato tra le seguenti: francese, inglese, tedesco.

Art. 13.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita della somma media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 14.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta, tenendo però conto delle provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni, nei riguardi dei candidati idonei che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle provvidenze stesse.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà così composta:

un consigliere di Stato, presidente;
un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al quinto, membro;
due professori di università o di istituto superiore di istruzione, membri;
un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al sesto, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al nono.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti senza voto, per l'esame di lingue estere.

Art. 16.

I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado undicesimo del gruppo *A*.

La nomina sarà fatta con riserva di anzianità, rispetto ai vincitori del concorso riservato di cui al precedente art. 1, i quali saranno intercalati nel ruolo al posto che loro competerà in relazione alla votazione riportata.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto di indennizzo alcuno salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 17.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di prova verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile lordo di L. 916,97, (netto L. 765) in relazione alla legge 16 aprile 1940, n. 237, oltre l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo.

Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse eventualmente già provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo Se però il grado già ricoperto fosse superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, competerà il supplemento di servizio attivo al grado iniziale.

Art. 18.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire tutti o parte dei loro posti ai candidati che seguono secondo l'ordine della graduatoria degli idonei.

Art. 19.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare, ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° aprile 1942-XX

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
FOUGIER

(2564)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso ad un posto di coadiutore chimico nel Laboratorio di biologia dell'Istituto superiore di sanità

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estesi a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, numero 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di grado 6°, con la qualifica di coadiutore chimico, nel Laboratorio di biologia dell'Istituto superiore di sanità con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e l'eventuale aggiunta di famiglia a norma di legge.

Sono esclusi dal presente concorso le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli aiuti ed assistenti delle Regie università che abbiano conseguito la laurea in chimica da almeno otto anni e siano liberi docenti universitari in una delle branche della chimica nonchè i liberi professionisti che abbiano conseguito la laurea in una delle branche della chimica da almeno dodici anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sulla prescritta carta bollata, dovranno pervenire all'Istituto superiore di sanità (Roma, viale Regina Margherita n. 299) entro il termine perentorio di 90 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

1) estratto di nascita, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939 da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto non abbia oltrepassato il 45° anno di età, comprese tutte le elevazioni concesse dalle disposizioni vigenti;

2) certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato attestante la iscrizione del concorrente al P.N.F. con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della iscrizione;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva per chi non abbia prestato servizio militare;

9) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

10) stato di famiglia da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) certificato dell'ufficiale dello stato civile da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e nell'affermativa se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 5.

I candidati in possesso di titoli preferenziali dovranno produrre i relativi documenti probatori a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Nell'esame dei titoli saranno preferiti:

Il servizio prestato in laboratori scientifici, universitari e statali, gli studi e le ricerche che dimostrino conoscenza nel campo della chimica biologica e qualsiasi altro titolo, diploma, pubblicazioni e lavori scientifici che dimostrino una spiccata attitudine tecnico-scientifica a disimpegnare le funzioni inerenti al posto messo a concorso.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti e titoli non oltre il termine di 10 giorni prima dell'esame di essi da parte della Commissione. Gli interessati ne saranno avvertiti a cura dell'Ufficio affari generale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina a posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Con decreto del Ministro non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 10

Il giudizio sui titoli sarà dato da una Commissione composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

c) da un capo di laboratorio o reparto; o da un ispettore generale dell'Istituto;

d) da due professori d'università scelti tra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di gruppo *A* non inferiore al grado 9° addetto all'Istituto.

La Commissione seguirà nei suoi lavori la procedura di cui all'ultimo capoverso dell'art. 9 del R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1265.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice di richiedere ai candidati l'esecuzione di prove pratiche.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità dei lavori della Commissione, ne approva gli atti, decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni e procede alla nomina del vincitore del posto a concorso.

Il relativo provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 12.

Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1172, l'impiegato assunto dovrà prestare servizio di prova per un periodo non inferiore ai sei mesi durante il quale gli verrà corrisposto l'assegno mensile al lordo delle ritenute di legge di L. 1934, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nelle misure e con le riduzioni a termini di legge, come per il personale di ruolo.

Art. 13.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2562)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso ad un posto di coadiutore medico nel Laboratorio di malariologia dell'Istituto superiore di sanità

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estesi a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, numero 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di grado 6°, con la qualifica di coadiutore medico, nel Laboratorio di malariologia dell'Istituto superiore di sanità, con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo, inerenti al predetto grado dell'ordinamento gerarchico, e l'eventuale aggiunta di famiglia a norma di legge.

Al concorso non possono partecipare le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in medicina e chirurgia conseguita almeno da dodici anni alla data del presente decreto.

Tale periodo è ridotto ad otto anni per gli aspiranti che siano liberi docenti universitari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sulla prescritta carta bollata, dovranno pervenire all'Istituto superiore di sanità (Roma, viale Regina Margherita n. 299) entro il termine perentorio di 60 giorni, che ricorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto non abbia oltrepassato il 40° anno di età, salvo eccezioni consentite dalle leggi in vigore, per le quali tale limite non può elevarsi complessivamente oltre il 45° anno di età.

La condizione del limite massimo di 40 anni non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo;

2) certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato attestante la iscrizione del concorrente al P.N.F. con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della iscrizione;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva per chi non abbia prestato servizio militare;

9) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

10) stato di famiglia da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) certificato dell'ufficiale dello stato civile da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e nell'affermativa se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

12) copia dello stato di servizio civile rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 5.

I candidati in possesso di titoli preferenziali dovranno produrre i relativi documenti probatori a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Nell'esame dei titoli saranno preferiti:

il servizio prestato in laboratori scientifici dell'Amministrazione dello Stato, gli studi e le ricerche che dimostrino conoscenze nel campo della protozoologia, entomologia ed epidemiologia della malaria delle zone temperate e tropicali, e qualsiasi altro titolo, diploma, pubblicazione e lavori scientifici che dimostrino una spiccata attitudine tecnico-scientifica a disimpegnare le funzioni inerenti al posto messo a concorso.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 del prescritto art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8 9, 10 e 12 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente art. 4 un certificato rilasciato sulla prescritta carta bollata dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti e titoli non oltre il termine di 10 giorni prima dell'esame di essi da parte della Commissione. Gli interessati ne saranno avvertiti a cura dell'Ufficio affari generali dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Con decreto del Ministro non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli sarà dato da una Commissione composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

c) da un capo di laboratorio o riparto, o da un ispettore generale dell'Istituto;

d) da due professori d'università scelti tra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di gruppo *A*, non inferiore al grado 9° addetto all'Istituto.

La Commissione seguirà nei suoi lavori la procedura di cui all'ultimo capoverso dell'art. 9 del R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1265.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice di richiedere ai candidati l'esecuzione di prove pratiche.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità dei lavori della Commissione, ne approva gli atti, decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni e procede alla nomina del vincitore del posto messo a concorso.

Il relativo provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 12.

Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, numero 1172, l'impiegato assunto dovrà prestare servizio di prova per un periodo non inferiore ai sei mesi, durante il quale gli verrà corrisposto l'assegno mensile al lordo delle ritenute di legge di L. 1934, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nelle misure e con le riduzioni a termine di legge, come per il personale di ruolo.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricao dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2563)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a borse di reciprocità istituite dalla Slovacchia e dalla Spagna per l'anno accademico 1942-43-XXI a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

E' aperto il concorso per l'assegnazione di borse di reciprocità istituite dalla Slovacchia e dalla Spagna per l'anno accademico 1942-43-XXI a favore di cittadini italiani laureati da università o istituti dell'ordine universitario o diplomati presso accademie di belle arti o conservatori di musica del Regno negli anni accademici 1936-37, 1937-38, 1938-39, 1939-40 e 1940-41.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una università o istituto universitario o artistico, rispettivamente, della Slovacchia e della Spagna.

Le borse della Slovacchia sono tre di corone 10.000 ciascuna, più 800 corone per spese di viaggio.

Le borse della Spagna sono due di pesetas 4000 ciascuna.

Il relativo importo sarà corrisposto in otto rate mensili posticipate.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 8, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'ordine universitario - Div. III) non più tardi del 20 agosto 1942-XX. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Coloro i quali aspirino a borse dell'una e dell'altra Nazione debbono presentare due domande distinte, allegando i titoli e i documenti richiesti ad una sola domanda e facendo riferimento ad essi nell'altra.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) nome, cognome ed esatto domicilio;

b) borsa di studio cui aspira;

c) la materia o il gruppo di materie oggetto degli studi cui egli intende dedicarsi;

d) l'università o istituto che desidera frequentare (la sede degli studi potrà essere variata da questo Ministero d'accordo col Governo straniero).

A corredo della domanda debbono essere presentati i seguenti titoli e documenti:

1) certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. o ai G.U.F. per l'anno in corso. Tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;

2) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea o diploma, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

3) certificato di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

6) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

7) stato di servizio militare;

8) certificato da cui risulti l'attività svolta nelle organizzazioni fasciste;

9) curriculum degli studi, documentato, da cui risulti in modo particolare fino a qual punto l'aspirante conosca la lingua dello Stato ove si dovrebbe recare a compiere gli studi e la preparazione nella disciplina o gruppo di discipline oggetto degli studi all'estero;

10) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica;

11) eventuali memorie a stampa o manoscritte, in tre copie, e qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga opportuno produrre;

12) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere legalizzati e quelli di cui ai numeri 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari e non saranno accettate dopo il giorno stesso titoli o documenti, nonchè pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministro a suo giudizio insindacabile.

Roma, addì 23 giugno 1942-XX

Il Ministro: BOTTAI

(2594)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso ad un posto di vice segretario presso la Regia stazione sperimentale per i combustibili

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, concernente il riordinamento del personale delle Regie stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il R. decreto 23 marzo 1940, n. 744, col quale la Sezione per i combustibili, annessa all'Istituto di chimica del Regio politecnico di Milano, è stata trasformata in Stazione sperimentale per i combustibili;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, concernente il riordinamento dell'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 964, concernente l'approvazione del regolamento sull'istruzione industriale;

Visto il decreto del DUCE, Capo del Governo, dell'11 ottobre 1941-XIX, che autorizza a bandire durante l'anno 1942-XX, tra gli altri un concorso per due posti di segretario presso le Regie stazioni sperimentali per l'industria;

Considerato che la metà dei posti da mettere a concorso deve essere riservata ai chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di vice-segretario (grado 11°, gruppo *B*) presso la Regia stazione sperimentale per i combustibili, in Milano, riservato al personale avventizio della Stazione stessa che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10 del R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, numero 744.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 6, dovranno essere inviate al Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria, non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero, e non saranno ritenute valide le doman-

de pervenute oltre il termine suindicato, anche se presentate in tempo agli uffici postali, o che non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati dovranno indicare chiaramente il loro nome, cognome, paternità ed il domicilio, nonchè elencare tutti i documenti che saranno prodotti a corredo delle domande stesse.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo che per il titolo di studio. In questo caso il concorrente potrà sostituire il documento di cui al n. 1 dell'art. 3 con una copia autentica del titolo di studio.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo della domanda i concorrenti dovranno unire i seguenti documenti:

1) il diploma di una scuola media superiore (in originale od in copia autentica notarile);

2) estratto dell'atto di nascita (in carta da bollo da L. 8);

3) certificato (su carta bollata da L. 4) dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano;

4) certificato, su carta bollata da L. 4, rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che il concorrente ha il pieno godimento dei diritti politici;

5) certificato, su carta bollata da L. 4, di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) certificato, su carta da bollo da L. 4, d'iscrizione al P.N.F., o al G.U.F., con l'indicazione della data relativa alla prima iscrizione con l'esplicita dichiarazione che la iscrizione stessa è stata rinnovata anche per l'anno in corso;

7) certificato generale del casellario giudiziale (su carta da bollo da L. 4);

8) certificato, su carta da bollo da L. 4, di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva od iscrizione nelle liste di leva;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) fotografia recente con firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio;

12) ogni altro documento che il concorrente ritenga di presentare per dimostrare la sua attitudine al posto messo a concorso.

I certificati di cui ai nn. 3, 4, 5, 7 e 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Art. 4.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma nell'epoca e nel luogo che verranno a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai concorrenti.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulla chimica analitica qualitativa e quantitativa e sulla tecnologia dei combustibili.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi dell'ordinamento corporativo e sulla chimica generale.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, e, in caso di rinuncia del primo, al successivo classificato seguendo l'ordine della graduatoria.

Il candidato dichiarato vincitore dovrà entro dieci giorni dalla comunicazione, dichiarare per iscritto la sua accettazione; in caso contrario o qualora non occupi il posto entro il termine assegnato, verrà dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Comitato per le Regie stazioni sperimentali, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta otterranno la nomina in ruolo nel grado inziale del gruppo *B* con lo stipendio e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(2593)

REGIA PREFETTURA DI FIRENZE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il proprio precedente decreto del 24 settembre 1941, n. 46573, di nomina delle vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1939-XVIII e di assegnazione delle rispettive sedi;

Visto che alcune delle ostetriche nominate hanno rinunciato al posto loro assegnato;

Considerato che in data 11 aprile corrente anno è scaduto il termine di sei mesi per la validità del concorso;

Vista la graduatoria del concorso suddetto;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e le disposizioni del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Sono definitivamente nominate le seguenti ostetriche nelle condotte a fianco di ciascuna segnate:

1. Biffoli Faili Ada, Empoli, capoluogo;
2. Guidacci Stacchini Virginia, S. Piero a Sieve, capoluogo.
3. Samory Bencini Lea, Bagno a Ripoli, Antella;
4. Munari Teresina, Firenzuola, capoluogo;
5. Verdiani Temi, Barberino Val d'Elsa, Vico d'Elsa;
6. Ricci Mafalda, S. Casciano V. Pesa, condotta consorziale;
7. Masoni Delia, Pontassieve, S. Brigida;
8. Ulivi Beatini Renata, Reggello, capoluogo;
9. Parrini Palmira, Reggello, Donnini;
10. Pini Anna Maria, Cantagallo, Luicciana.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Firenze e dei Comuni interessati.

Firenze, addì 10 maggio 1942-XX

p. *Il prefetto*: MAZZOLANI

(2537)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.